



UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE

DIPARTIMENTO DI STUDI PER L'ECONOMIA E L'IMPRESA

Corso di Laurea Magistrale in Amministrazione Professione e Persone

Tesi di Laurea Magistrale

LE DISTORSIONI DEI BILANCI DERIVANTI DALLA MANCATA
ATTUALIZZAZIONE DELLA FISCALITÀ DIFFERITA

Relatore:

Prof. Gaudenzio Albertinazzi

Candidato:

Giorgio Danesino

Matricola 20035341

Anno Accademico 2023/2024

INDICE

<i>CAPITOLO I: Introduzione e Tematica in Esame</i>	6
1. Premessa e Finalità del lavoro	7
2. La Fiscalità Differita: Aspetti Definitivi.....	10
2.1 Le Differenze Temporanee e Permanenti.....	10
2.2 La Fiscalità differita Attiva e Passiva.....	12
3. La Logica del Fondo Imposte Differite	14
<i>CAPITOLO II: I Vigenti Principi Contabili</i>	17
1. Le Imposte Differite secondo la Normativa Nazionale: l'Attualizzazione	18
1.1 Un primo sguardo all'OIC	18
1.2 La Normativa del Codice Civile	20
2. Le Imposte Differite secondo la Normativa Internazionale: l'Attualizzazione	22
3. Il Divieto di Attualizzazione: Motivazioni e Iter Storico.....	24
<i>CAPITOLO III: Analisi delle Evidenze</i>	26
1. Analisi dei bilanci pubblicati	27
1.1 Premessa	27
1.2 Il caso B.F. S.p.A.	28
1.3 La rivalutazione dei beni per il bilancio 2020.....	32
1.4 Il caso Ermenegildo Zegna	34
2. Distorsioni nei bilanci consolidati: differenze tra metodologie di consolidamento	38
2.1 Premessa	38
2.2 Casa madre pura e casa madre modificata a confronto.....	40
2.3 Gli effetti della mancata attualizzazione dei maggiori valori iscritti	47
3. Critica sui principi contabili vigenti	49
<i>CAPITOLO IV: Proposte Interpretative e Conclusioni Finali</i>	51
1. Interpretazione e proposte per l'attualizzazione o la non iscrizione della fiscalità differita	52
1.1 Focus sulla probabilità	54

1.2 Scelta del tasso di sconto ed esposizione in bilancio	58
1.3 Conclusioni, proposte di soluzione e commento.....	62
Bibliografia	65
Sitografia.....	67

CAPITOLO I:

Introduzione e Tematica in Esame

1. Premessa e Finalità del lavoro

Il pagamento posticipato di crediti e debiti verso enti pubblici e/o privati, in un'unica soluzione o rateale, è molto diffuso tra le imprese singole o sottoforma di gruppo. È importante tenere in considerazione il periodo di tempo in cui questi pagamenti avverranno per due motivi principali: il primo riguarda l'analisi di flussi di cassa all'interno di un'azienda per evitare problemi di liquidità (dalla quale non si può prescindere); il secondo ha ad oggetto un trattamento contabile opportuno che rispecchi il principio della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società ex art. 2423 c.c. comma 2, soprattutto qualora l'orizzonte temporale di riscossione o rimborso fosse remoto. Identificando le passività per imposte differite come dei debiti che vedranno un esborso in futuro¹ (al contrario, per quanto concerne le attività per imposte anticipate, identificate come un credito), l'obiettivo di questo elaborato è andare a fondo sulla tematica ed analizzare le difformità ed incongruenze che si creano nei bilanci pubblicati che adottano i principi contabili vigenti principalmente in relazione ad operazioni di consolidamento dei bilanci e rivalutazioni solo civilistiche e non fiscali di beni non ammortizzabili.

Lo studio, quindi, si focalizza sull'evidenza di distorsioni generate dall'iscrizione e dall'esposizione del valore della fiscalità differita passiva (ed attiva) nei bilanci pubblicati secondo i principi contabili nazionali ed internazionali. Per quanto concerne l'iscrizione e l'esposizione in bilancio, il quesito che mi sono posto riguarda la corretta l'iscrizione di un fondo imposte differite al valore nominale nonostante sia stata attribuita rilevanza esclusivamente civilistica ai maggiori valori destinati a permanere durevolmente nel patrimonio del Gruppo. Se si trattasse di plusvalori relativi ad una rivalutazione, tale affermazione lascerebbe intendere che non si volesse optare per il pagamento dell'imposta sostitutiva, identificata come condizione necessaria per il riconoscimento ai fini fiscali dei plusvalori iscritti². La tematica delicata è, dunque, l'attualizzazione delle poste iscritte nello stato patrimoniale per la fiscalità differita, trattata da tempo da molti studiosi³.

¹ Cfr. Capitolo I par.2.2

² Cfr. Capitolo III par. 1

³ Cfr. M.Comoli, Le imposte differite nel bilancio d'esercizio: profili economico-aziendali e principi di ragioneria, G.Giappichelli editore, 1996 – H.Nurmburg, Discounting deferred tax liabilities, in the Accounting Review n. 4, 1972 – Capitolo II par. 3

La presente ricerca si articola in quattro capitoli.

Nel capitolo primo, dopo aver compreso le finalità del lavoro e la tematica in esame, si identificheranno le differenze a carattere permanente e temporaneo⁴ sottolineando la distinzione tra divergenze imponibili e deducibili, per poi concentrarsi sulla fiscalità differita attiva o passiva⁵, regolamentata dall'OIC 25 e dall'IAS 12. La logica di iscrizione del fondo imposte differite è trattata nel paragrafo 3 e risulterà utile nei successivi capitoli per la realizzazione di opportune osservazioni e per addentrarsi nel cuore della questione.

Nel capitolo secondo si analizzeranno i principi contabili nazionali ed internazionali per comprendere come le imposte anticipate e differite vengono trattate e per scoprire le sfaccettature e le differenze che intercorrono tra le normative vigenti, principalmente in relazione al tema dell'attualizzazione. Successivamente, dopo aver compreso la sussistenza del divieto di attualizzazione⁶, si cercherà di comprendere come mai tale imposizione del divieto è tutt'ora in vigore, richiamando alcune proposte di disciplina e modalità di trattamento passate.

Nel capitolo terzo si entra nel cuore della ricerca che ha ad oggetto l'analisi di bilanci consolidati pubblicati (tra cui quello della società quotata Bonifiche Ferraresi e del Gruppo Ermenegildo Zegna) per verificare ed evidenziare come la mancanza di attualizzazione delle imposte differite comporta una violazione del principio al vertice del sistema gerarchico contabile, ovvero il principio della rappresentazione veritiera e corretta. Nel paragrafo 2.2 del medesimo capitolo si effettuerà una comparazione tra il consolidamento dei bilanci secondo due metodologie differenti per evidenziare come lo sconto (o meno) della fiscalità differita passiva impatta sul calcolo dell'avviamento soprattutto se il plusvalore civilistico è relativo a beni non ammortizzabili. Le difformità dei bilanci sfoceranno in una critica dei principi contabili in vigore in quanto non considerano il sorgere di diverse problematiche.

Nel capitolo quarto, infine, si identificheranno le possibili soluzioni per evitare che i bilanci civilistici vengano "sporcati" con l'iscrizione di una fiscalità differita ad un valore nominale. Ruolo fondamentale sarà l'approfondimento sulla "probabilità" per comprendere a cosa si riferiscono alcuni testi delle normative, la definizione del tasso di sconto e

⁴ Cfr. Capitolo I par. 2.1

⁵ Cfr. Capitolo I par. 2.2

⁶ Cfr. Capitolo II par. 3

l'esposizione in bilancio. Il capitolo chiude con una conclusione finale e un parere personale.

2. La Fiscalità Differita: Aspetti Definitivi

2.1 Le Differenze Temporanee e Permanenti

Per avere un quadro con una visione generale del contesto in cui ci si colloca in questa ricerca è necessario comprendere cosa si intende per “differenza”. In aiuto M. Comoli afferma che «*la dicotomia – fra il processo di determinazione del reddito ante imposte d’esercizio (pre-tax income) e quello di calcolo del reddito imponibile (taxable income) – comporta, in genere, una divergenza (relativamente ad un dato periodo amministrativo) nei valori assunti dalle predette configurazioni di reddito*»⁷; a loro volta tali divergenze possono essere considerate come temporanee⁸ o permanenti.

Sull’argomento A. Giussani identifica le prime come «... *le differenze transitorie (o timing and temporary differencies) sono differenze fra il reddito di bilancio e il reddito fiscalmente imponibile che si originano in un esercizio e si annullano (rigirano) in uno o più esercizi successivi*»⁹. Inoltre, si può affermare che, secondo l’impostazione del FASB, le differenze fra il valore in bilancio di un elemento patrimoniale ed il correlato valore riconosciuto ai fini fiscali sono comprese nella classe delle differenze temporanee. L’annullamento in futuro è elemento caratterizzante delle differenze temporanee, ed esso può essere in una o più riprese (come se fosse un pagamento rateale) a seconda della modalità di riversamento.

Esistono però differenze che non vengono riassorbite negli esercizi successivi da valutazioni fiscali di segno contrario, si parla quindi di differenza permanente¹⁰. Queste potranno essere positive, che generano reddito imponibile, o negative, che riducono la materia imponibile con variazioni in diminuzione. Tra quelle di segno positivo, ossia quelle che generano materia imponibile, ci sono:

- I costi che non risultano (in tutto o in parte) deducibili ai fini fiscali;
- I proventi tassati ai soli fini fiscali (ad esempio i redditi di immobili non strumentali i cui all’art. 164 Tuir).

Quelle che comportano redditi imponibili non tassabili, che danno luogo a variazioni in diminuzione, possono essere proventi esenti (come la quota di dividendi o le

⁷ Cfr. M.Comoli, *Le imposte differite nel bilancio d’esercizio: profili economico-aziendali e principi di ragioneria*, G.Giappichelli editore 1996, p. 39

⁸ Cfr. OIC 12 par. 13

⁹ Cfr. A.Giussani, *Un nuovo modo di contabilizzare le imposte differite*, in *Rivista dei Dottori Commercialisti*, 1995, p. 762

¹⁰ Cfr. F.Crovato, *La fiscalità degli IAS*, *Il Sole 24ORE*, 2009, p. 267

plusvalenze afferenti alla normativa delle *participation exemption* (PEX) di cui agli articoli 87 e 89 del Tuir) o costi deducibili ai soli fini fiscali (ad esempio quote di ammortamento di avviamento e marchi previste ai soli fini fiscali, art. 103 Tuir).

Sui già menzionati scostamenti di reddito che si riassorbiranno in futuro si calcherà la fiscalità differita attiva o passiva a seconda che si parli di *temporary differences* deducibili o imponibili. L'IAS 12 distingue a tal proposito queste ultime due categorie. Nel prossimo paragrafo si analizzeranno le due tipologie di imposte che si originano (anticipate e differite).

2.2 La Fiscalità differita Attiva e Passiva

Le imposte anticipate (anche chiamate imposte differite attive¹¹) sono pagamenti di imposte che un'azienda effettua in anticipo rispetto alla scadenza del periodo fiscale corrente. Questi pagamenti anticipati sono basati su stime dell'azienda in base al suo reddito imponibile futuro¹²; sono calcolate sulle differenze temporanee deducibili, che nella determinazione del reddito imponibile di esercizi futuri si tradurranno in importi rilevanti fiscalmente quando il valore contabile dell'attività o della passività sarà realizzato o estinto. La fiscalità differita attiva viene registrata come un'attività nel bilancio di esercizio e vengono utilizzate per ridurre le imposte dovute in futuro in quanto individuate come crediti. Esse si verificano quando il reddito imponibile è inferiore al reddito contabile.

Le imposte differite (anche chiamate imposte differite passive), invece, rappresentano le imposte che saranno pagate in futuro stanziandole in un fondo o passività; sono calcolate sulle differenze temporanee imponibili tra la base fiscale di un'attività o passività e il suo valore contabile, che nella determinazione del reddito imponibile di esercizi futuri si tradurranno in importi tassabili quando il valore contabile dell'attività o della passività sarà realizzato o estinto¹³. Esse si verificano quando il reddito imponibile è superiore al reddito contabile (in questo caso l'impresa pagherà più tasse in futuro rispetto a quanto è stato contabilizzato nel presente).

Per quanto riguarda l'iscrizione l'IAS 12 stabilisce che: le prime vanno inserite in bilancio solo qualora si preveda un riversamento delle differenze deducibili negli esercizi futuri e che sia probabile la presenza di redditi imponibili sufficienti per poterle utilizzare; le seconde invece devono sempre essere iscritte quando si verifica una differenza temporanea imponibile¹⁴. L'OIC 25 richiede invece un criterio più stringente per le imposte differite attive, in quanto si richiede la "ragionevole certezza"¹⁵ che in futuro saranno presenti redditi imponibili per poter rigirare le differenze temporanee deducibili.

Per la redazione del bilancio consolidato la fiscalità differita deriva dalle differenze tra valori contabili nel bilancio consolidato ed i corrispondenti valori fiscali (metodo del "balance sheet approach"¹⁶), che solitamente coincidono con i valori iscritti nei bilanci

¹¹ Cfr. Viviana Grippo, La rilevazione delle imposte differite attive e passive, Euroconference News, 12 aprile 2014

¹² <https://iccivitella.it/imposte-anticipate-e-differite/>

¹³ <https://iccivitella.it/imposte-anticipate-e-differite/>

¹⁴ Salvo quanto disposto dall'IAS 12 par. 39 punto b e par. 51

¹⁵ Cfr. OIC 25 par. 41

¹⁶ Cfr. F.Grasso-P.Terrazzi, il bilancio consolidato e le scritture di consolidamento nr. 25, ODCEC di Milano, Direttore responsabile: Patrizia Riva, settembre 2009

separati delle consolidate¹⁷. Dato che, per la redazione di detto documento (metodo dell'integrazione globale), tutte le attività e passività delle società comprese nell'area di consolidamento devono essere iscritte al loro *fair value al momento dell'effettuazione dell'aggregazione aziendale*¹⁸, la differenza temporanea potrebbe essere sintetizzata come lo scostamento tra quest'ultimo e il valore contabile di queste poste. Quindi le imposte differite potranno essere attive o passive a seconda che il valore di mercato sia minore o maggiore del valore iscritto nel bilancio da consolidare. Medesimo concetto può essere applicato anche quando sussistono maggiori valori iscritti derivanti da conferimenti, operazioni straordinarie, vendite di rami d'azienda e rivalutazioni di un'attività.

Dopo aver analizzato in cosa consistono le imposte differite è importante tenere in considerazione quanto detto dall'IAS 12 par. 47 in merito alla valutazione: *«la fiscalità differita (imposte anticipate e imposte differite passive) deve essere calcolata applicando le aliquote fiscali che si prevede saranno in vigore nell'esercizio in cui sarà realizzata l'attività fiscale o sarà estinta la passività fiscale»* tuttavia, quando queste non possono essere stimate in modo attendibile sarebbe da applicare l'aliquota in vigore al momento del loro calcolo. L'aliquota alla data di calcolo, in questo caso la data di consolidamento dei bilanci, potrebbe però comportare una sopravvalutazione o una sottostima della fiscalità differita quando sono in previsione oscillazioni dell'aliquota; pertanto, lo stesso principio contabile afferma che le attività per imposte anticipate e le passività per imposte differite dovranno essere integrate o rettifiche in sede di cambiamento dell'aliquota. Un altro caso di modifica della fiscalità differita è dato dal "riallineamento" dei valori fiscali a quelli contabili mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva in conseguenza del maggior accantonamento per ammortamenti anticipati effettuato in passato in base all'art. 102 Tuir¹⁹.

¹⁷ Cfr. Capitolo III par. 2

¹⁸ Cfr. IAS 12 par. 19

¹⁹ Cfr. F.Crovato, La fiscalità degli IAS, Il Sole 24ORE, 2009, p. 271 e seg.

3. La Logica del Fondo Imposte Differite

Per comprendere al meglio la logica dietro all'iscrizione del fondo imposte differite si prende in esame un esempio proposto dall'IAS 12 appartenente ai paragrafi relativi alle aggregazioni aziendali.

Esempio 17

La società "A" acquista in data 1/10/N il 100% delle azioni della società "B".
Il pagamento delle azioni avviene in contanti, mediante il versamento al cedente di 1.800 Euro.
La società "B" presenta all'1/10/N la seguente situazione contabile:

Attività	1.700	Patrimonio netto	1.000
		Passività	700
Totale	1.700	Totale	1.700

Il costo dell'aggregazione, pari a 1.800, deve essere allocato alle attività ed alle passività di B misurate al loro *fair value*.

In particolare, i *fair value* degli elementi di "B" sono i seguenti:

- attività: 1.800;
- passività: 700.

L'analisi della situazione di "B" porta ad identificare anche un'attività immateriale precedentemente non rilevata nella situazione contabile di "B": il *fair value* è pari a 200.

Pertanto, le attività e le passività acquisite presentano i seguenti valori di *fair value*.

Attività e passività acquisite	<i>Fair value</i>
Attività	1.800
Attività immateriale	200
Passività	(700)
<i>Fair value</i> netto delle attività/passività acquisite	1.300

- maggior valore iscritto: 300

La società "A" dovrà quindi iscrivere nel bilancio consolidato un fondo imposte differite di 90, pari al 30% di 300.

Pertanto, considerando anche il fondo imposte differite, il *fair value* netto delle attività e delle passività acquisite è il seguente:

Attività e passività acquisite	<i>Fair value</i>
Attività	1.800
Attività immateriale	200
Passività	(700)
Fondo imposte differite	(90)
<i>Fair value</i> netto delle attività/passività acquisite (o patrimonio netto rivalutato)	1.210

Come evidenziato nel capitolo precedente, per la redazione del bilancio consolidato è necessaria ed obbligatoria l'iscrizione degli elementi dell'attivo e del passivo afferenti al bilancio delle controllate al loro valore di mercato, questo però genera una differenza tra il valore esposto in bilancio e quello contabile. Nel caso analizzato la differenza temporanea che viene a crearsi è di 300 (*fair value* netti degli elementi di B – valori contabili netti nel bilancio di B all'1/10/N) e su di essa si calcoleranno le imposte differite: ipotizzando

un'aliquota in vigore del 30% esse saranno pari a 90. Successivamente, si potrebbe calcolare l'avviamento, definito come il valore maggiore pagato rispetto al patrimonio netto rivalutato dell'acquisita, che sarà pari a 590 (prezzo pagato di 1.800 – fair value netto delle attività e passività acquisite).

In questo caso le attività materiali ed immateriali rivalutate al loro valore equo (per poter essere inserite nel consolidato) è ragionevole pensare che abbiano ad oggetto beni ammortizzabili, così che l'esercizio successivo si verificherebbe un incremento della quota di ammortamento, e quindi una differenza temporanea di segno opposto alla precedente, con un conseguente utilizzo del fondo imposte differite per la quota parte. In questo modo la fiscalità differita verrebbe riassorbita al termine del periodo di ammortamento. Ipotizzando che la quota di ammortamento fosse del 10% per le attività di B (escludendo l'avviamento), alla chiusura del prossimo esercizio la quota di ammortamento sarebbe di 30 euro in più rispetto quella precedente (calcolata come il 10% su (200+100)) e non sarebbe riconosciuta fiscalmente; pertanto, ci sarà un utilizzo del fondo imposte differite per 9 euro (30% per 30). L'esempio indica che se si ha un'acquisizione integrale della società B (100%) qual ora non lo fosse (con acquisto azioni < 100%) bisognerebbe tenere in considerazione il ruolo delle minoranze. Tale esemplificazione possiede la stessa logica economica di fondo in caso di una rivalutazione di beni ammortizzabili o per acquisizioni di rami d'azienda. Per ciò che concerne le diverse metodologie di consolidamento dei bilanci si rimanda vivamente al Capitolo III par. 2.

La logica del fondo imposte differite è, quindi, quella della sua iscrizione nello stato patrimoniale assieme ai plusvalori non riconosciuti, e, quando questi saranno girati a conto economico per concorrere alla determinazione del reddito si originerà la liquidazione di un'imposta che dovrà essere neutralizzata con l'utilizzo di tale fondo. I maggior valori dei cespiti iscritti concorreranno alla determinazione del reddito quando avvengono alternativamente:

- 1) Delle maggiori quote d'**ammortamento**;
- 2) Una **svalutazione** del cespite;
- 3) La **cessione** che potrebbe determinare una plus/minusvalenza.

Dunque, l'importante è comprendere se detta passività (o attività) che viene iscritta nello stato patrimoniale troverà il suo utilizzo in futuro e debba essere iscritta al suo valore nominale qual ora i tre punti esaminati soprastanti non sussistano in un prevedibile futuro o il periodo di tempo in cui ci sarà il riversamento è situato in un tempo lontano. Alla mancanza di un rientro del differimento delle imposte si assisterebbe all'iscrizione di poste

in bilancio che fornirebbero un'informativa errata circa il capitale investito dell'azienda e delle sue passività, inoltre potrebbero non esser più denominate differite (o anticipate) in quanto perderebbero la caratteristica della temporaneità²⁰. Sarebbe quindi plausibile l'applicazione di un tasso di sconto per ridurle in modo da correlarle al tempo di permanenza in bilancio. Pertanto, potrebbe essere utile analizzare i vigenti principi contabili per poter verificare se tale ipotesi possa essere identificata come una soluzione al problema.

²⁰ Cfr. Capitolo I par. 2.1

CAPITOLO II:
I Venti Principi Contabili

1. Le Imposte Differite secondo la Normativa Nazionale: l'Attualizzazione

Le principali disposizioni in materia contabile italiana sono emanate dall'Organismo Italiano di Contabilità (di seguito OIC), nello specifico, per ciò che concerne il tema di imposte sul reddito è presente il principio contabile OIC 25 che regola anche la fiscalità differita, ossia imposte differite, imposte anticipate e dei relativi fondi e crediti iscritti in contropartita.

1.1 Un primo sguardo all'OIC

Per verificare come l'OIC tratta e considera l'attualizzazione si prendono in considerazione i seguenti paragrafi numerati presi dall'OIC 25:

43. Le imposte anticipate/differite sono calcolate sull'ammontare cumulativo di tutte le differenze temporanee dell'esercizio, applicando le aliquote fiscali in vigore nell'esercizio nel quale le differenze temporanee si riverseranno, previste dalla normativa fiscale vigente alla data di riferimento del bilancio. Qualora la normativa fiscale non stabilisca le aliquote fiscali in vigore nell'esercizio nel quale le differenze temporanee si riverseranno, la società calcola le imposte/differite sulla base delle aliquote in vigore alla data di riferimento del bilancio.

88. La valutazione delle attività per imposte anticipate (voce CII5-ter "imposte anticipate") e delle passività per imposte differite è effettuata ad ogni data di riferimento del bilancio applicando le aliquote fiscali che si prevede saranno applicabili nell'esercizio nel quale le differenze temporanee si riverseranno, previste dalla normativa fiscale vigente alla data di riferimento del bilancio. Qualora la normativa fiscale non stabilisca le aliquote fiscali in vigore nell'esercizio nel quale le differenze temporanee si riverseranno, la società calcola le imposte anticipate/differite sulla base delle aliquote in vigore alla data di riferimento del bilancio.

90. Le attività per imposte anticipate e le passività per imposte differite non sono attualizzate.

Ad una prima lettura di dette regole sembrerebbe che indipendentemente dalla differenza temporanea che si viene a creare bisogna sempre calcolare la fiscalità differita usando le aliquote fiscali nominali in vigore al momento della creazione di differenze temporanee di senso opposto, inoltre si afferma che le passività per imposte differite non devono essere attualizzate per nessun motivo. Riprendendo quanto trattato nel capitolo

precedente è logica l'iscrizione della fiscalità differita soltanto qual ora si prevede che questa sarà annullata in futuro con un orizzonte temporale prevedibile o noto, tuttavia, dai testi sopra riportati parrebbe che è necessaria l'iscrizione ogni volta che si verifichi una differenza temporanea anche al costo di generare un fondo (o un'attività) che non vedrebbe il suo successivo utilizzo.

Si precisa inoltre che, in linea con l'OIC 31 par. 34, nel processo di stima di un fondo oneri (o quindi un fondo imposte differite) è presente la facoltà di tenere in considerazione l'orizzonte temporale di riferimento soprattutto se «...è possibile operare una stima ragionevolmente attendibile dell'esborso connesso all'obbligazione e della data di sopravvenienza...» e «... - la data di sopravvenienza è così lontana nel tempo da rendere significativamente diverso il valore attuale dell'obbligazione e la passività stimata al momento dell'esborso.»

I principi contabili OIC però vanno interpretati in un più ampio quadro normativo tanto che non possono porsi in contrasto con quanto espresso dal Codice civile. Infatti, il decreto-legge 24 giugno 2014 n. 91 enuncia un altro compito dell'OIC quale quello di «*emanare i principi contabili nazionali. Ispirati alla migliore prassi operativa, secondo le disposizioni del Codice civile*» (sottolineatura aggiunta). Si afferma così un sistema normativo gerarchico dove il Codice Civile si posiziona al di sopra delle emanazioni dell'Organismo Italiano di Contabilità; quindi, sarebbe più corretto rifarsi alla normativa civilistica per evitare che ci siano principi in contrasto o un mancato aggiornamento di regole contabili.

1.2 La Normativa del Codice Civile

Nonostante l'OIC 25 par. 90 afferma un divieto di attualizzazione, con la riforma del 2015, entrata in vigore in Italia a partire dal 01/01/2016 che ha modificato il Codice Civile, si introduce il criterio del costo ammortizzato la cui definizione è presente nei principi contabili nazionali e internazionali, nello specifico: OIC 20 e IAS 39.

Il precedente articolo 2426 c.c. è così modificato in alcuni punti principali:

- comma 10 n. 1): *“le immobilizzazioni rappresentate da titoli sono rilevate in bilancio con il criterio del costo ammortizzato, ove applicabile”*;

- comma 1 n. 7): *“il disaggio e l'aggio su prestiti sono rilevati secondo il criterio stabilito dal numero 8)”*;

- comma 1, n. 8): *“i crediti e i debiti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale e, per quanto riguarda i crediti, del valore di presumibile realizzo”*.

- comma 2, n. 12) *“Ai fini della presente Sezione, per la definizione di “strumento finanziario”, di “attività finanziaria” e “passività finanziaria”, di “strumento finanziario derivato”, di “costo ammortizzato”, di “fair value”, di “attività monetaria” e “passività monetaria”, “parte correlata” e “modello e tecnica di valutazione generalmente accettato” si fa riferimento ai principi contabili internazionali adottati dall'Unione europea”*.

Dalle norme sopra citate si ricava una regola generale che prevede l'utilizzo del criterio del costo ammortizzato per tutti i crediti e i debiti iscritti, così come i fondi, che hanno un orizzonte temporale oltre l'anno. Inoltre, in ambito di immobilizzazioni materiali²¹, si stabilisce che nel caso in cui il pagamento di un capitale sia differito a condizioni diverse rispetto a quelle normalmente applicate sul mercato, l'immobilizzazione acquistata dovrà essere iscritta in bilancio al valore corrispondente al debito determinato ai sensi dell'OIC 19, ovvero tenendo in considerazione dell'orizzonte temporale e di un tasso di mercato applicabile ad una transazione simile²². A tal proposito l'OIC 31 par. 34 afferma la facoltà di tenere in considerazione il fattore temporale per il processo di stima del fondo qual ora *«si è in presenza di un fondo oneri, quindi alla data di bilancio esiste un'obbligazione certa, in forza di un vincolo contrattuale o di legge; – è possibile operare una stima ragionevolmente attendibile dell'esborso connesso all'obbligazione e della data di*

²¹ Cfr. OIC 16 par. 33

²² Cfr. F.Giommoni, Partecipazioni al costo ammortizzato: aspetti contabili e fiscali, La rivista delle operazioni straordinarie n.7/2019, pag. 4 e seg.

sopravvenienza; – la data di sopravvenienza è così lontana nel tempo da rendere significativamente diverso il valore attuale dell'obbligazione e la passività stimata al momento dell'esborso.». L'attualizzazione, quindi, anche se espressamente vietata dall'OIC 25 par. 90 sarebbe da applicare a rigore anche alle imposte differite in quanto identificabili come accantonamenti per spese future²³. A questo punto, tematica che merita ora l'attenzione è quella relativa al criterio di iscrizione delle passività in esame. L'art. 2424 bis c.c. stabilisce che “*Gli accantonamenti per rischi ed oneri sono destinati soltanto a coprire perdite o debiti di natura determinata, di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio sono indeterminati o l'ammontare o la data di sopravvenienza*”.

Dalla sommatoria di questi articoli si ricava che:

- a) Possono essere iscritte le passività destinate a coprire debiti o oneri la cui esistenza è almeno probabile;
- b) Il debito iscritto il cui pagamento posticipato è oltre l'anno deve essere oggetto di attualizzazione se non presenta oneri finanziari espliciti, non può quindi essere iscritto al suo valore nominale;
- c) Anche se l'importo del debito o la data in cui l'esborso sarà effettuato non sono noti alla chiusura dell'esercizio la passività andrebbe iscritta comunque purché sia almeno probabile.

Dopo aver effettuato le opportune osservazioni si può affermare che si è in presenza di una grande contraddizione: indipendentemente dall'incertezza dell'ammontare e/o della data di sopravvenienza della passività, l'iscrizione è necessaria se si prevede che l'esistenza del debito è almeno probabile (l'OIC 25 par. 43 prevede che al verificarsi di ogni differenza temporanea è necessaria l'iscrizione di imposte differite/anticipate²⁴) e il fondo iscritto in bilancio deve esser rilevato tenendo in considerazione il fattore tempo e a rigore attualizzato se pluriennale (l'OIC 25 par. 90 non prevede in nessun caso la possibilità di attualizzare le imposte differite/anticipate). Quindi, fattore critico è la probabilità che il debito si estingua in futuro affinché ci sia l'iscrizione²⁵.

²³ Cfr. Capitolo I par. 2.1 e 2.2

²⁴ Cfr. Capitolo II par. 1.1

²⁵ Cfr. Capitolo IV par. 1.2

2. Le Imposte Differite secondo la Normativa Internazionale: l'Attualizzazione

Volgendo ora l'attenzione sui principi contabili internazionali (di seguito PCI) si può affermare che sono presenti molte similitudini rispetto alla normativa nazionale. Entrambe, infatti, prevedono l'utilizzo del metodo del costo ammortizzato la quale definizione nel Codice Civile viene rimandata esplicitamente ai principi adottati dall'Unione Europea²⁶.

L'IAS 39 par. 9 definisce «*Il costo ammortizzato di un'attività o passività finanziaria è il valore a cui è stata misurata al momento della rilevazione iniziale l'attività o la passività finanziaria al netto dei rimborsi di capitale, aumentato o diminuito dall'ammortamento complessivo utilizzando il criterio dell'interesse effettivo su qualsiasi differenza tra il valore iniziale e quello a scadenza, e dedotta qualsiasi riduzione (operata direttamente o attraverso l'uso di un accantonamento) a seguito di una riduzione di valore o di irrecoverabilità*» e «*Il criterio dell'interesse effettivo è un metodo di calcolo del costo ammortizzato dell'attività o passività finanziaria (o gruppo di attività o passività finanziarie) e di ripartizione degli interessi attivi o passivi lungo il relativo periodo. Il tasso di interesse effettivo è il tasso che attualizza esattamente i pagamenti o incassi futuri stimati lungo la vita attesa dello strumento finanziario o, ove opportuno, un periodo più breve al valore contabile netto dell'attività o passività finanziaria*» (sottolineatura aggiunta). Dall'inciso, però, si denota che alle sole attività e passività finanziarie (quindi anche agli strumenti finanziari, IAS 32) è applicabile l'attualizzazione secondo il criterio del costo ammortizzato affiancato dal criterio dell'interesse effettivo (o TIR). Un caso specifico potrebbe essere quello trattato dall'IAS 23 in materia di oneri finanziari impliciti: talvolta questi possono essere ricompresi nel costo del bene (soprattutto nei casi in cui la dilazione di pagamento è superiore alla normale prassi) e per una corretta rilevazione devono essere scorporati, utilizzando il criterio del costo ammortizzato, dal costo totale ed imputati nel conto economico o capitalizzati, se ricorrono le condizioni richieste²⁷. Pertanto, l'applicazione del criterio del costo ammortizzato risulterebbe anche in questa sede una regola generale da applicare qual ora si è in presenza di attività o passività finanziarie pluriennali, ricomprendendo anche quelle passività che ricomprendono oneri finanziari e strumenti finanziari.

Tuttavia, per completezza: l'IAS 12 par. 53, attualmente in vigore, non prevede in nessun caso la possibilità di attualizzazione delle passività per imposte differite (o delle

²⁶ Cfr. OIC 19 par.16

²⁷ Medesimo concetto è ripreso dall'IAS 16 par. 23 per la misurazione del costo di un bene

attività fiscali differite) con il metodo del costo ammortizzato o con altre metodologie. Si rimanda al paragrafo successivo per comprendere le fondamenta di tale scelta. Comunque, indipendentemente dalla motivazione alla base di tale divieto, per quanto concerne la logica economica sul tema in oggetto, la Dottrina²⁸ afferma una posizione chiara: “... *quello che, in questa sede, preme sottolineare è che, in ogni caso, tali valori debbono essere attualizzati; come rileva H. Nurmberg, infatti «the important point is that deferred tax liabilities should be reported on a discounted basis»*” (sottolineatura aggiunta). Sempre Nurmberg esalta anche, il valore del denaro: «*a dollar today is worth more than a dollar tomorrow*»²⁹ rafforzando ed evidenziando la necessità di un’attualizzazione o l’utilizzo del costo ammortizzato.

Di conseguenza, si potrebbe assumere e dedurre che:

- un mancato sconto della fiscalità differita comporterebbe un disallineamento rispetto alla logica del costo del denaro;
- l’IAS 12 non è aggiornato e rettificato per il trattamento delle attività e passività per imposte differite, in quanto, come si noterà col proseguire della lettura del presente scritto, solamente negli anni ’90 lo IASC (oggi IASB) ha affrontato la tematica in esame.

Nel successivo paragrafo si analizzerà il motivo della scelta di mantenere il divieto di attualizzazione, individuando parte dei lavori svolti sulla tematica in esame.

²⁸ M.Comoli, Le imposte differite nel bilancio d’esercizio: profili economico-aziendali e principi di ragioneria, G.Giappichelli editore, 1996, p. 221

²⁹ H.Nurmberg, Discounting Deferred tax Liabilities, in The Accounting Review, n. 4, October 1972

3. Il Divieto di Attualizzazione: Motivazioni e Iter Storico

È noto, che, quando un Organismo (che sia l'OIC o lo IASB) addetto all'emanazione dei principi contabili non disciplini il trattamento contabile (nemmeno derivante da interpretazioni successive o integrazioni) di un determinato fatto, evento specifico o circostanza è ammesso il trattamento utilizzando un principio contabile di riferimento analogo di un altro ordinamento, in conformità con quanto affermato dall'IAS 8 par. 10 e par. 12, purché si rappresenti un'informativa rilevante ai fini delle decisioni economiche da parte degli utilizzatori e attendibile: principalmente in termini di rappresentazione veritiera e corretta e nel rispetto del principio della prudenza.

Fermo stante quanto affermato sopra, il divieto espresso dall'OIC 25 par. 90 non deriva dal ritenere l'attualizzazione logicamente errata ma solo evitare complicazioni aggiuntive, in attesa di un'emanazione di un testo contabile che disciplinasse in generale tale tematica nei bilanci (che al momento non è presente).

Anche l'IAS 12 par. 53, attualmente in vigore, non prevede in nessun caso la possibilità di attualizzazione delle passività per imposte differite. Tuttavia, analizzando le ragioni di tale divieto esplicitate dallo SFAS 96 risalente al 1987 e l'*exposure draft* relativa al principio in oggetto, si afferma una posizione contraria **temporanea** all'applicazione del criterio sopra citato. Questa scelta non risiede nell'infondatezza della logica economica ma è stata presa per un motivo di complessità per l'applicazione; infatti, si necessita un'analisi dettagliata delle modalità di riassorbimento delle differenze temporanee, che risulta notevolmente complessa se non impossibile (c.d. "*scheduling*"). Il testo dello SFAS 96 "accounting for income taxes" par. 172 identifica per l'appunto «*Conceptual issues, such as whether discounting income taxes is appropriate, and implementation issues associated with discounting income taxes are numerous and complex. Implementation issues include selection of the discount rate(s) and determination of the future years in which amounts will become taxable or deductible. The Board decided not to consider those issues at this time. Board members who favor that decision do so for a number of reasons. Some Board members oppose discounting because of the complexity that would be added to accounting for income taxes. Other Board members believe that discounting should be addressed in a broader context than just accounting for income taxes. As a result, discounting has been removed from the scope of this project. The Board has made no decision on when or in what context to address the issue of discounting as it pertains to accounting for income taxes*» (sottolineature aggiunte).

Il tema dell'attualizzazione è stato ripreso in seguito nell'exposure draft n. 49 del 1994 dove si definisce un'attività notevolmente complessa, la cosiddetta "scheduling", ritenuta necessaria per poter eseguire in modo corretto l'attualizzazione della fiscalità differita. Essa consiste in una pianificazione del riversamento futuro delle attività e passività fiscali e delle modalità specifiche con cui questo avverrà, sulla base di date ed importi conosciuti. Pertanto, potrebbe risultare in alcuni casi impraticabile e sottoposta a molta soggettività.

In conclusione, per completare il quadro normativo in cui si versa, dopo un'attenta analisi dei principi contabili nazionali, del Codice Civile (c.c.) e dei PCI, si evidenzia come il criterio dell'*admortized cost* rappresenti una metodologia di valutazione da applicare a rigore alle poste di bilancio, quali crediti e debiti finanziari, che hanno un orizzonte temporale oltre l'anno. Tuttavia, i principi contabili di riferimento vietano espressamente la possibilità di applicarlo ai fondi per imposte differite (e ai crediti per imposte anticipate) anche se identificabili come accantonamenti per pagamenti futuri principalmente per evitare complicazioni in merito al suo impiego (a scapito di un'informativa inadeguata e contraria al principio ex art. 2423 c.c. comma 2). Questa miopia degli Organismi, oltre a non comprendere l'importanza dell'emissione di una nuova normativa di riferimento, ha permesso in questi decenni il verificarsi di distorsioni nei bilanci (soprattutto quelli consolidati) rimettendo nella sola scelta delle imprese la possibilità di non iscrizione in base alle stime effettuate da quest'ultima³⁰. Nel capitolo successivo si sottolineeranno tali alterazioni presenti nei bilanci consolidati pubblicati in modo da avere un'evidenza empirica a supporto del tema centrale di questa scritto, l'attualizzazione.

³⁰ Cfr. IAS 12 par. 39 punto b

CAPITOLO III:

Analisi delle Evidenze

1. Analisi dei bilanci pubblicati

1.1 Premessa

Nei successivi paragrafi si analizzeranno bilanci consolidati e il caso della rivalutazione dei beni nei bilanci 2020, indentificando come l'iscrizione al valore nominale della fiscalità differita comporti un'informativa contabile errata circa la rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria del Gruppo.

Come anticipato nel Capitolo II par. 3 per la redazione del bilancio consolidato è necessaria l'iscrizione delle poste dei bilanci delle controllate al loro fair value, l'eliminazione della partecipazione, iscrivendo l'eventuale *bad/goodwill*. Il consolidamento può avvenire con diverse metodologie di cui si parlerà più nello specifico nel paragrafo successivo, tuttavia, quando si parla di **società quotate** vi è l'obbligo³¹ di utilizzare i metodi di consolidamento dei bilanci previsti e regolati dai PCI, in conformità con il Regolamento CE n. 1606/2002 recepito in Italia col D.lgs. n. 38 del 2005 entrato in vigore nel 2006. Tra gli altri soggetti obbligati al loro utilizzo ci sono:

- Le banche e gli intermediari finanziari soggetti a vigilanza
- Le società emittenti di strumenti finanziari diffusi
- Le società assicurative non quotate con riferimento al solo bilancio consolidato
- Le società assicurative quotate

Quelli che invece posseggono la facoltà di scelta per il loro impiego sono:

- Le società incluse nel consolidato di società obbligate a redigere il bilancio consolidato in conformità agli IAS
- Le società sottoposte all'obbligo di redazione o incluse in un bilancio consolidato.

In ambito nazionale invece si fa espresso obbligo per le società di capitali che controllano un'impresa o gli enti ricompresi nell'art. 2201 c.c., le società cooperative e mutue assicuratrici che controllano una s.p.a., s.a.p.a. e/o s.r.l., salvo gli esoneri previsti dal d.lgs. 127/91 art. 27.

³¹<https://www.teamsystem.com/magazine/fatturazione-e-normativa/principi-contabili-internazionali/>

1.2 Il caso B.F. S.p.A.

Prendendo in esame la relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2022 della capogruppo B.F. S.p.A., a pag. 23 si nota che sono presenti circa euro 137.000 di immobilizzazioni materiali che, rapportati al totale delle immobilizzazioni materiali del Gruppo non rappresentano nemmeno l'1%³²: pertanto, si deduce che la maggior parte dei beni iscritti nel consolidato sono afferenti ai bilanci delle controllate. Tale premessa è utile per eseguire successive osservazioni sulla relazione finanziaria consolidata annuale al 31 dicembre 2022 della società quotata B.F. S.p.A. in merito alle differenze di consolidamento che vengono a generarsi. (D'ora in poi tutti i valori in euro saranno da intendersi in migliaia e ogni riferimento di pagina è da intendersi alla relazione finanziaria consolidata B.F. S.p.A.).

Il Gruppo è costituito da molte società e per la redazione del bilancio consolidato chiuso al 31/12/2022 sono stati utilizzati i principi contabili internazionali emessi dall'IASB ed omologati dall'Unione Europea³³. Si denota quindi l'impiego del metodo del consolidamento integrale secondo la teoria della casa madre modificata³⁴. È riportata nel seguito la situazione patrimoniale e finanziaria di Gruppo per gli anni 2021 e 2022 per eseguire alcune riflessioni.

³² Le immobilizzazioni materiali di Gruppo sono pari a 550.243 migliaia di euro al 31/12/2022

³³ Relazione finanziaria annuale consolidata B.F. S.p.A. al 31/12/2022, pag. 57

³⁴ Cfr. Capitolo III par. 2.1 e 2.2

SITUAZIONE PATRIMONIALE FINANZIARIA (migliaia di Euro)		31/12/2022	31/12/2021
ATTIVO			
ATTIVO NON CORRENTE	Nota		
Immobilizzazioni materiali	(1)	550.243	380.798
Investimenti immobiliar	(2)	200.944	20.086
Attività biologiche	(3)	4.969	4.746
Immobilizzazioni immateriali	(4)	163.778	90.866
Avviamento	(5)	64.576	52.291
Partecipazioni in JV, società collegate ed altre attività finanziarie	(6)	116.169	84.929
Credit	(7)	42.965	20.534
TOTALE ATTIVO NON CORRENTE		970.760	660.250
ATTIVO CORRENTE			
Rimanenze	(8)	293.355	168.086
Attività biologiche Correnti	(3)	12.774	11.904
Credit verso clienti	(9)	345.297	217.973
Altre attività correnti	(10)	38.136	31.303
Disponibilità liquide	(11)	173.731	125.051
TOTALE ATTIVO CORRENTE		863.293	553.717
TOTALE ATTIVO		1.834.053	1.213.967
PASSIVO			
PATRIMONIO NETTO			
Capitale Sociale		187.060	187.060
Altre riserve	(12)	262.930	253.994
Utili indivisi	(13)	37.075	32.029
Utile (perdita) dell'esercizio		4.992	(509)
PATRIMONIO NETTO DI PERTINENZA DELLA CAPOGRUPPO		492.056	472.574
Patrimonio netto di terzi		202.269	130.090
Utile (perdita) dell'esercizio di terzi		4.344	1.134
PATRIMONIO NETTO DI PERTINENZA DEI TERZI		206.614	131.224
PATRIMONIO NETTO		698.670	603.798
PASSIVO NON CORRENTE			
Fondo imposte e imposte differite	(14)	62.607	52.686
Altri fondi	(15)	19.100	12.372
Benefici ai dipendenti	(16)	10.229	7.088
Finanziamenti a lungo termine	(17)	100.737	52.421
Altri debiti non correnti	(18)	98.253	41.199
TOTALE PASSIVO NON CORRENTE		290.926	165.766
PASSIVO CORRENTE			
Debiti verso fornitori	(19)	579.115	309.362
Finanziamenti a breve termine	(20)	185.150	74.616
Altri debiti	(21)	80.192	60.425
TOTALE PASSIVO CORRENTE		844.457	444.403
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO		1.834.053	1.213.967

Fig. 1 (pag. 52)

Dalla figura soprastante si esplicita che a fine 2022 le immobilizzazioni materiali ammontano a circa 550.243 euro e sono principalmente afferenti a fabbricati (per euro 227.594) e terreni agricoli (per euro 173.468), questi ultimi sono espressamente classificati come beni non ammortizzabili in quanto non hanno durata strumentale definita³⁵; tuttavia, anch'essi concorrono alla formazione delle differenze temporanee che vengono a crearsi in sede di consolidamento dei bilanci. A pag. 92 della medesima relazione, infatti, si legge che «La differenza complessiva e relativa ad acquisizioni effettuate in esercizi precedenti al 2022 è stata ritenuta allocabile a maggiori valori imputabili ai terreni per 22.652 migliaia di Euro, al lordo della relativa fiscalità differita, e la parte residua, pari a 34.608

³⁵ Relazione finanziaria annuale consolidata B.F. S.p.A. al 31/12/2022, pag. 68

migliaia di Euro è stata ritenuta imputabile ad avviamento in ragione dell'aspettativa di una sovra redditività futura...» (sottolineatura aggiunta). Il riferimento ad esercizi precedenti al 2022 trova posto nella relazione finanziaria consolidata del 2021³⁶ dove risalta un avviamento di 34.608 euro. Come più volte ribadito in altri paragrafi, i terreni possiedono una difficoltà di riversare in futuro le differenze temporanee perché solamente mediante la vendita la fiscalità sarà riassorbita ed estinta (si esclude quindi: la svalutazione in quanto si tratta di un asset non soggetto a facile deperimento o ad importanti perdite di valore in pochi anni e l'ammortamento). Pertanto, sapendo che l'avviamento è il differenziale di valore, non allocabile a specifici assets, tra il costo della partecipazione e la quota di patrimonio netto delle controllate valutato al fair value, al netto della fiscalità differita, un calcolo su beni non ammortizzabili e non destinati alla vendita comporterebbe una **sopravalutazione dell'avviamento** coincidente con l'importo delle imposte differite che non si prevede di recuperare. Riprendendo il caso specifico: con un'aliquota ipotetica di circa il 30% e con plusvalori lordi su terreni per euro 22.652, le imposte differite stanziare in un fondo sarebbero di euro 6.796 e sarebbero destinate a perdurare in bilancio per molti anni; se si evitasse di calcolare la fiscalità prima di calcolare la differenza da consolidamento l'avviamento ricalcolato sarebbe meno incidente in quanto tutti i 22.652 euro saranno allocati ai terreni (al posto di 22.652 - 6.796). Se, invece, si presumesse una cessione entro un determinato periodo (discretamente breve) sarebbe ancora più corretta l'attualizzazione delle imposte differite, ottenendo in egual caso una differenza da consolidamento non allocabile minore rispetto a quella ricavata senza applicare dei correttivi.

³⁶ Relazione finanziaria annuale consolidata B.F. S.p.A. al 31/12/2021, pag. 76

CATEGORIA	Valore netto 31/12/21	Incre- menti	Decre- menti	Ammortamento del periodo	Storno fondo amm.to	Svaluta- zioni	Variazioni conferi- mento NE	Incremento area di con- solidamento	Decremento area di con- solidamento	Riclassifi- che	Valore netto 31/12/2022
Proprietà fondiaria											
Terreni agricoli	167.179	41	-	(217)	-	-	-	6.465	-	-	173.468
Risaie, medicali e officinali	1.256	209	-	(245)	-	-	-	-	-	-	1.220
Fabbricati	127.326	782	(16)	(5.372)	-	-	100.835	1.576	-	2.465	227.594
Centro aziendale "L. Albertini"	6.945	59	-	-	-	-	-	-	-	73	7.077
Immobilizzazioni in corso											-
	302.706	1.090	(16)	(5.834)	-	-	100.835	8.041	-	2.538	409.360
Altri beni											
Impianti e Macchinari	48.529	3.211	(651)	(5.452)	139	-	34.761	8.606	(60)	87	89.167
Attrezzature	7.028	835	(612)	(2.358)	112	(7)	721	914	(223)	1.262	7.673
Altri	2.322	619	(45)	(586)	13	-	537	214	(83)	(83)	3.179
Immobilizzazioni in corso	20.213	19.372	(64)	-	-	-	2.393	1.667	-	(2.717)	40.864
	78.092	24.037	(1.372)	(8.396)	264	(7)	38.412	11.400	(367)	(1.180)	140.884
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	380.798	25.127	(1.389)	(14.230)	264	(7)	139.246	19.442	(367)	1.358	550.243

Fig. 2 (pag. 86)

Medesimo concetto sarebbe da applicare quando si aggiunge un'altra società all'area di consolidamento: dalla fig. 2 si evince che i terreni agricoli durante il 2022 hanno subito un incremento per euro 6.465 dovuto all'entrata nell'area di consolidamento di una nuova società. Qualora questi venissero considerati parzialmente o integralmente dei plusvalori sarebbe necessaria la contabilizzazione della fiscalità differita, che però, a meno che non ci sia un'espressa volontà di effettuare altre operazioni su detti terreni, risulterebbe in bilancio per molti esercizi indicando un'informativa inadeguata circa le passività del Gruppo e dell'avviamento.

1.3 La rivalutazione dei beni per il bilancio 2020

Altro evento che merita attenzione è stato quello della rivalutazione dei beni per il bilancio 2020 che ha permesso la facoltà di scelta tra il pagamento dell'imposta sostitutiva per riconoscere il plusvalore a livello fiscale o l'iscrizione di imposte differite per riconciliare il valore fiscale a quello contabile. Più nello specifico, con l'*art. 110 del DL 14.8.2020 n. 104* (convertito con modificazione dalla Legge 13 ottobre 2020, n.126) è stato introdotto un nuovo provvedimento di rivalutazione "generale" dei beni che:

- 1) Può essere effettuata ai **solii fini civilistici**, senza l'assolvimento di imposte sostitutive (quindi in modo gratuito);
- 2) Se effettuata anche ai fini fiscali, vede il beneficio dell'imposizione sostitutiva ridotta al 3%.

Qualora si optasse per una rivalutazione ai soli fini civilistici si genererebbe una differenza temporanea tra il valore iscritto in bilancio e il valore fiscale³⁷ che comporterebbe l'iscrizione di una passività per imposte differite applicando l'aliquota attualmente in vigore.

Condizione necessaria era che i beni rivalutabili dovevano risultare dal bilancio dell'esercizio in corso al 31/12/2019³⁸ e secondo la *sezione II e I della L. 342/2000*, potevano essere rivalutabili:

- a) Beni materiali e immateriali, con esclusione di quelli alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività d'impresa;
- b) Partecipazioni in società controllate e collegate, purché costituenti immobilizzazioni finanziarie.

Concentrandosi sulla lettera a) potevano quindi essere oggetto di rivalutazione quei beni che soddisfano la definizione di immobilizzazioni materiali ai sensi dell'OIC 16, come i fabbricati, e dei beni immateriali ai sensi dell'OIC 24³⁹. La rivalutazione sui fabbricati ha ricompreso però anche la quota di terreno implicita nel costo di acquisto iniziale. Questi, come analizzato in precedenza sono caratterizzati da una probabilità bassa di riassorbimento della fiscalità differita, dovuta da tempi molto lunghi o incerti⁴⁰, che a rigore

³⁷ Cfr. Capitolo I par. 2.1 e 2.2

³⁸ Cfr. <https://ntplusfisco.ilsole24ore.com/art/rivalutazione-anche-bilancio-2021-ma-solo-effetti-civilistici-AESul0F>

³⁹ Cfr. https://www.odcec.torino.it/public/convegni/serata_di_aggiornamento_11.11.2020.pdf pag. 8 e 9

⁴⁰ Cfr. Capitolo IV par. 1.2

dovrebbe essere attualizzata o non iscritta⁴¹. Anche alcune tipologie di immobilizzazioni immateriali, se rivalutate, potrebbero avere difficoltà di reintegro della fiscalità differita in quanto secondo l'OIC 24 par. 60 solo se hanno una vita utile definita possono essere ammortizzate; è anche vero però che questa categoria è più soggetta ad essere svalutata negli anni soprattutto quando si è in prossimità di una fase calante del ciclo di vita dell'impresa o del prodotto che commercializza. Se non si considerassero tali caratteristiche tipiche di alcuni beni si finirebbe per iscrivere erroneamente in bilancio una voce nel passivo che rimarrebbe “congelata” e che troverebbe il suo impiego in un futuro incerto e sicuramente ad orizzonte pluriennale.

L'obiettivo del Legislatore era volto alla patrimonializzazione dei bilanci delle imprese avente ad oggetto singoli beni⁴² offrendo la possibilità di accrescere le consistenze patrimoniali in maniera agevolata, però l'effettiva convenienza risiedeva nell'iscrizione di imposte differite che saranno pagate in tempi lontani senza optare per il pagamento dell'imposta sostitutiva del 3% alla data di rivalutazione, riformulando in modo pratico: se confrontassimo il pagamento del 3% di imposte sostitutive oggi (o rateale entro 3 anni) con il pagamento del 27,9% (24% di IRES e il 3,9% di IRAP) tra vari anni, il pagamento posticipato risulterebbe conveniente per l'impresa soprattutto se il valore attuale delle imposte differite (calcolate con le aliquote in vigore) fosse inferiore al valore corrente dell'imposta sostitutiva versata per il riconoscimento anche ai fini fiscali. Si otterrebbe, quindi, una patrimonializzazione a “costo zero”. Proprio per questo motivo il SIC (Standard Interpretations Committee) n. 21 tratta tale problematica relativa alla rivalutazione di beni non ammortizzabili affermando che *«Le passività o le attività fiscali differite che originano dalla rivalutazione di un'attività ritenuta non ammortizzabile secondo quanto previsto dallo IAS 16.31 devono essere quantificate facendo riferimento agli effetti fiscali che deriverebbero dal recupero del valore contabile di quell'attività attraverso una vendita, indipendentemente dal criterio di valutazione del valore contabile di tale attività. In relazione a ciò, se la normativa fiscale prevede una specifica aliquota fiscale applicabile all'importo imponibile originato dalla vendita di un bene, la quale risulta differente rispetto all'aliquota fiscale applicabile all'importo imponibile originato dall'uso del bene, la prima aliquota è utilizzata nella quantificazione della passività o della attività fiscale differita collegata ad attività non ammortizzabili.»*⁴³.

⁴¹ Cfr. Capitolo IV par. 1

⁴² Cfr. <https://www.fiscoetasse.com/approfondimenti/13808-rivalutazione-beni-dimpresa-2020-dl-agosto-le-implicazioni-fiscali.html>

⁴³ https://www.revisorionline.it/IAS_IFRS/sic21.htm#pro

1.4 Il caso Ermenegildo Zegna

Ermenegildo Zegna N.V. Annual report for the year ended December 31, 2022 è una relazione finanziaria consolidata che è stata presa in esame per evidenziare come l'iscrizione della fiscalità differita attiva e passiva è stata rimessa al management in base alle stime eseguite. Di seguito si riporta la Situazione Patrimoniale e Finanziaria (SPF) del Gruppo (pag. 156) per comprendere le grandezze in essere (d'ora in avanti ogni riferimento di pagina sarà relativo alla relazione finanziaria consolidata del Gruppo Zegna e tutti i valori in euro saranno da considerarsi in migliaia).

(€ thousands)	Notes	At December 31,	
		2022	2021
Assets			
Non-current assets			
Intangible assets	17	455,908	425,220
Property, plant and equipment	18	126,139	111,474
Right-of-use assets	19	375,508	370,470
Investments accounted for using the equity method	20	22,648	22,447
Deferred tax assets	15	124,627	108,210
Other non-current financial assets	21	36,240	35,372
Total non-current assets		1,141,070	1,073,193
Current assets			
Inventories	22	410,851	338,475
Trade receivables	23	177,213	160,360
Derivative financial instruments	24	22,454	1,786
Tax receivables		15,350	14,966
Other current financial assets	25	320,894	340,380
Other current assets	26	84,574	68,773
Cash and cash equivalents	27	254,321	459,791
Total current assets		1,285,657	1,384,531
Total assets		2,426,727	2,457,724
Liabilities and Equity			
Share capital	28	5,939	5,939
Retained earnings	28	528,320	498,592
Other reserves	28	144,690	96,679
Equity attributable to shareholders of the Parent Company		678,949	601,210
Equity attributable to non-controlling interests	29	53,372	43,094
Total equity		732,321	644,304
Non-current liabilities			
Non-current borrowings	30	184,880	471,646
Other non-current financial liabilities	31	178,793	167,387
Non-current lease liabilities	32	332,050	331,409
Non-current provisions for risks and charges	33	19,581	44,555
Employee benefits	34	51,584	42,263
Deferred tax liabilities	15	60,534	53,844
Total non-current liabilities		827,422	1,111,104
Current liabilities			
Current borrowings	30	286,175	157,292
Other current financial liabilities	31	37,258	33,984
Current lease liabilities	32	111,457	106,643
Derivative financial instruments	24	2,362	14,138
Current provisions for risks and charges	33	13,969	14,093
Trade payables and customer advances	35	270,936	223,037
Tax liabilities		25,999	28,773
Other current liabilities	36	118,828	124,356
Total current liabilities		866,984	702,316
Total equity and liabilities		2,426,727	2,457,724

Dallo schema sopra riportato si individua nella voce “Deferred tax liabilities” per il 2022 un importo per euro 60.534, che rappresenta quasi la metà in valore assoluto dell'importo iscritto in “Property, plant and equipment”, oltre a delle “Deferred tax assets” per euro

124.627. Per entrare più nel dettaglio della loro composizione, la tabella a pagina 196 fornisce una ripartizione degli elementi che le hanno alimentate.

(€ thousands)	At December 31, 2021	Recognized in profit and loss	Recognized in comprehensive income/(loss)	Exchange differences and other	At December 31, 2022
Deferred tax assets arising on:					
Employee benefits	4,665	352	(85)	(138)	4,794
Property plant and equipment	11,107	(1,668)	—	439	9,878
Right-of-use assets	2,585	722	—	(43)	3,264
Intangible assets	3,246	(85)	—	68	3,229
Provision for obsolete inventory	42,772	11,095	—	2,227	56,094
Tax provisions	2,851	1,463	—	(667)	3,647
Financial assets	1,533	(84)	—	147	1,596
Tax losses	36,766	100	—	4,756	41,622
Other	2,685	688	(18)	(2,852)	503
Total deferred tax assets	108,210	12,583	(103)	3,937	124,627
Deferred tax liabilities arising on:					
Property plant and equipment	—	452	—	(4)	448
Right-of-use assets	19	420	—	18	457
Intangible assets	45,420	(202)	—	83	45,301
Financial assets fair value	2,461	(1,423)	1,158	186	2,382
Other	5,944	1,783	2,278	1,941	11,946
Total deferred tax liabilities	53,844	1,030	3,436	2,224	60,534

Si ricorda che il presente elaborato ha l'obiettivo di individuare ed evidenziare le distorsioni dei bilanci dovute dalla mancata attualizzazione della fiscalità differita, ovverosia quella attiva e quella passiva. Per quanto riguarda le passività per imposte differite, anche in questo caso ci si trova di fronte ad un'iscrizione movimentata per lo più da asset intangibili (o immateriali) che potrebbero avere difficoltà di annullare le differenze temporanee in futuro come già definito in precedenza. Caso particolare è invece quello delle deferred tax assets dove bisogna tenere in considerazione 2 fattori che potrebbero comportare minor informativa contabile: valutare se il valore per euro 9.878 è relativo a svalutazioni non riconosciute fiscalmente (ed in tal caso trattarlo in modo opportuno mediante la non iscrizione o l'attualizzazione del valore in relazione al tempo previsto per la cessione del terreno); valutare le perdite fiscali riportabili in esercizi successivi. Seppur l'IAS 12 al par. 34 afferma che «*Un'attività fiscale differita per perdite fiscali e crediti d'imposta non utilizzati riportati a nuovo deve essere rilevata nella misura in cui è probabile che sia disponibile un reddito imponibile futuro a fronte del quale possano essere utilizzati le perdite fiscali e i crediti d'imposta non utilizzati*» e al par. 35 si definisce che «*...l'entità ... rileva un'attività fiscale differita derivante da perdite fiscali o crediti d'imposta non utilizzati solo nella misura in cui abbia differenze temporanee imponibili sufficienti o esistano evidenze convincenti che sarà disponibile un reddito imponibile sufficiente a fronte del quale potranno essere utilizzati le perdite fiscali o i crediti d'imposta non utilizzati. ...*» (sottolineatura aggiunta) e fermo stante la valutazione soggettiva del

management, potrebbe essere tenuta in considerazione l'iscrizione di attività per imposte anticipate facendo riferimento al periodo in cui ogni differenza temporanea sarà estinta.

(€ thousands)	At December 31,	
	2022	2021
Expiry within 1 year	9,936	4,587
Expiry 1-5 years	35,927	33,108
Expiry over 5 years	86,433	73,856
No expiration	321,389	188,922
Total tax losses carried forward	453,685	300,473

Dalla tabella presentata a pagina 196 si estrapola il dettaglio delle perdite fiscali per i periodi 2021 e 2022 per le quali non è stata iscritta una fiscalità differita; essendo distinte oltre che per esercizio di riferimento anche in base al lasso temporale in cui tali perdite potranno essere utilizzate sotto forma di un beneficio, si potrebbero iscrivere delle imposte anticipate ad un valore attuale piuttosto che non lasciare traccia contabile. Nel caso in cui si operasse con quest'ottica sarebbe necessario utilizzare un discount factor che tenga in considerazione del periodo di riferimento di ogni differenza temporanea. Ad esempio, per le perdite fiscali che si estingueranno entro un anno (dove i è il tasso di attualizzazione), la formula del fattore di sconto del sarebbe:

$$\frac{1}{(1 + i)^1}$$

Nel caso della perdita fiscale senza data di scadenza il discount factor tenderebbe a zero e così anche il valore attuale⁴⁴.

In conclusione, come si è visto per le relazioni finanziarie consolidate di B.F. S.p.A. ed Ermenegildo Zegna N.V. la necessità dell'impiego dello sconto della fiscalità differita potrebbe essere vista con un'ottica duplice: *in termini positivi* ed *in termini negativi*. L'impiego dell'attualizzazione *in termini positivi* consiste nel valutare ed analizzare la composizione della fiscalità differita (attiva o passiva) in bilancio per comprendere se sono presenti delle differenze temporanee (analisi puntuale) relative a plusvalori di beni specifici, che potrebbero avere difficoltà di reintegro in futuro ovvero essere caratterizzate da un riassorbimento certo con orizzonte pluriennale (calcolando l'opportuno fattore di sconto). L'utilizzo del criterio del costo ammortizzato trova un impiego *in termini negativi* qual ora non sia presente nelle poste di bilancio una voce (credito o fondo) legata ad imposte differite ma è prevista solo una previsione extracontabile in cui si stima il

⁴⁴ Altro caso in cui il discount factor tende a zero riguarda il "paradosso" analizzato nel Capitolo IV par. 1

riversamento delle divergenze in futuro; fine ultimo sarebbe quello di iscrivere imposte differite o anticipate in relazione al periodo di tempo necessario per il loro rigiro a conto economico.

2. Distorsioni nei bilanci consolidati: differenze tra metodologie di consolidamento

2.1 Premessa

Per la redazione del bilancio consolidato si possono adottare differenti procedure per eseguire di consolidamento dei bilanci⁴⁵ a seconda che si opti per un consolidamento globale o proporzionale e un consolidamento di tipo analitico o sintetico. Il consolidamento integrale consiste nell'inserire nel consolidato le partecipate anche se la quota di possesso è inferiore al 100%, mentre per il consolidamento proporzionale si inseriranno solamente le quote di partecipazione in possesso. Per quanto riguarda il consolidamento analitico, si inseriranno i valori analitici, ovvero le singole voci (somma riga per riga), nel consolidato; invece, nel consolidamento sintetico si agisce sulla partecipazione e sul patrimonio, riflettendo nel bilancio della capogruppo i risultati delle partecipate come valori di sintesi. Dall'incrocio di queste tipologie/tecniche si ottengono differenti metodi di consolidamento, come evidenziato dalla matrice sottostante.

	INTEGRALE	PROPORZIONALE
ANALITICO	METODO INTEGRALE	METODO PROPORZIONALE
SINTETICO		METODO DEL PATRIMONIO NETTO

Il metodo integrale è previsto dalla **teoria dell'entità e della casa madre**, il metodo proporzionale è previsto dalla **teoria della proprietà** ed il metodo del patrimonio netto è usato per valutare partecipazioni nel bilancio d'esercizio (ma non per il bilancio consolidato). Le tre teorie principali differiscono in base alla concezione di gruppo e della conseguente comunicazione economico finanziaria:

- 1) La teoria dell'entità considera l'entità economica unitaria rispetto alle singole imprese che la compongono (individuazione di un bilancio di gruppo), tutti i soci vengono trattati equamente senza distinguere tra soci di minoranza o soci di maggioranza;

⁴⁵Cfr. <https://www.tesionline.it/appunti/economia/economia-dei-gruppi/il-bilancio-consolidato/1066/16> - International Accounting standard (IAS) and International Financial Reporting Standard (IFRS) edizione 2020, pag. 1.700 e seg.

- 2) La teoria della casa madre (o teoria della capogruppo) identifica il gruppo come un insieme economico interpretabile come una “estensione” della capogruppo, nel consolidamento si considerano creditori i soci di minoranza;
- 3) La teoria della proprietà pone al centro il ruolo della proprietà ovvero degli interessi rappresentati dai soci di riferimento della controllante, la capogruppo viene quindi vista come proprietaria indiretta dei beni delle partecipate che comporta un consolidamento delle controllate in proporzione alla quota di attivi (e passivi) detenuta senza considerare i beni che appartengono alla minoranza della controllata.

La teoria della capogruppo può anche essere analizzata nella variante nota come “teoria della capogruppo modificata”, ed entrambe sono le più utilizzate per la costruzione del bilancio consolidato; infatti: la casa madre “pura” è stata fatta propria dal legislatore nazionale con il *Dlgs 127/91*, la teoria della casa madre modificata è la teoria alla base dei principi contabili internazionali mentre la teoria della proprietà non è attualmente ricompresa in disposti normativi. Nel seguito si analizzeranno le due principali metodologie per individuare come la scelta della metodologia del consolidamento dei bilanci, se non combinata con un’adeguata attualizzazione della fiscalità differita, comporta distorsioni non indifferenti ed informativa contabile inadeguata.

2.2 Casa madre pura e casa madre modificata a confronto

2.2.1 La teoria della Casa madre pura: aspetti generali

L'impostazione secondo la quale il gruppo è visto come un'un'entità complessa e la capogruppo è l'ente sulla quale è posta l'enfasi, il consolidamento avviene con l'iscrizione della totalità delle attività e passività della controllata al 100% indipendentemente dalla quota di controllo e gli interessi della minoranza vengono concepiti come apportatori di risorse finanziarie a disposizione della holding.

Secondo la normativa nazionale, ricompresa dall'OIC 17 e dal d.lgs. 127/91, è necessario rispettare una serie di operazioni per eseguire il consolidamento, quali:

- a) determinazione dei valori della controllata ai fini del consolidamento;
- b) calcolo della differenza da consolidamento;
- c) elisione delle partite infragruppo;
- d) eliminazione degli utili infragruppo;
- e) determinazione della quota di interessi di minoranza⁴⁶.

Può accadere che il costo della partecipazione nell'acquisita e la frazione di patrimonio netto della controllata non coincidano, la differenza che viene a generarsi può dipendere da plusvalori o minusvalori di attività o passività o da un avviamento riconosciuto dall'acquirente. Risulta importante rivalutare le poste dei bilanci di esercizio al loro fair value ed inserire la quota di proprietà di esse (oltre al 100% dei valori contabili) nel bilancio della holding per la realizzazione del bilancio consolidato. Tema rilevante è quindi il trattamento dell'eventuale scostamento tra i valori contabili ed il valore di mercato (fair value) che dovrà essere imputato per la sola quota detenuta dalla capogruppo (es 80%). Ruolo fondamentale è svolto dalla fiscalità differita da calcolare in sede di scostamento tra i valori di bilancio ed i valori fiscali che ha l'obiettivo di eliminare gli importi non riconosciuti fiscalmente.

Dall'eliminazione del valore della partecipazione (solitamente coincidente con il costo di acquisto) dal bilancio della capogruppo e dall'iscrizione delle attività e passività rivalutate si genera una differenza di consolidamento che dovrà essere trattata in modo opportuno a seconda che essa sia positiva (goodwill) o negativa (badwill), ed in quest'ultimo caso bisogna considerare se essa dipende da una presunzione di perdite future

⁴⁶ International Accounting standard (IAS) and International Financial Reporting Standard (IFRS) edizione 2020, pag. 1701 e seg. – per una lista di fasi più specifica si rimanda all'OIC 17 n. 49

o da un “cattivo affare” per la corretta iscrizione. Nello specifico, qual ora si trattasse di una presunzione di perdite bisogna individuare il valore risultante con un “fondo di consolidamento”, viceversa bisogna iscrivere una “riserva di consolidamento” se si è in presenza di un buon affare o imputarla a decurtazione degli asset iscritti ad un valore superiore al valore recuperabile e alle passività iscritte ad un valore inferiore al loro valore di estinzione⁴⁷. La determinazione della quota delle minoranze rappresenta il patrimonio netto della controllata non detenuto, direttamente o indirettamente, dalla capogruppo, senza altri aggiustamenti⁴⁸.

Dopo aver compreso la prassi generale per la realizzazione del bilancio consolidato si prende in esame, come caso limite, un esempio di consolidamento secondo la teoria della casa madre pura caratterizzato dalla presenza di plusvalori che si riferiscono a soli beni non ammortizzabili.

⁴⁷ Cfr. OIC 17 n. 58

⁴⁸ Cfr. OIC 17 n. 12

CONSOLIDAMENTO CON TEORIA DELLA CASA MADRE PURA

La società "C" acquista in data 01/01/N l'80% di "D" al prezzo di 2.000 euro
la società "D" alla data di acquisizione presenta la seguente situazione contabile:
Aliquota d'imposta = 30%

Situazione contabile di C all'01/01/N			
Partecipazioni in C	2.000,00	Patrimonio Netto	2.000,00
Totale	2.000,00	Totale	2.000,00

Situazione contabile di D all'01/01/N			
Fabbricati (di cui Terreni)	1.700,00 600,00	Patrimonio Netto	1.800,00
Crediti	700,00	Debiti ed altre passività	600,00
Totale	2.400,00	Totale	2.400,00

Il costo della partecipazione, pari a 2.000 deve essere allocato alle attività ed alle passività di D misurate al loro *fair value*.

In particolare, i *fair value* degli elementi di D sono i seguenti:

- Terreni	900	- Crediti	700
- Immobili	1.100	- Debiti	600

Le attività e le passività acquisite presentano i seguenti *fair value*:

Attività e passività acquisite	<i>Fair value</i>
Immobili	1.100
Terreni	900
Crediti	700
Debiti ed altre passività	(600)
<i>Fair value</i> netto delle attività/passività acquisite	2.100

Il plusvalore lordo è di 300 (=2.100-1.800). Tuttavia, **tale valore si riferisce al 100%** della partecipazione, mentre **solamente l'80%** è detenuto da C quindi il plusvalore lordo spettante alla capogruppo **da iscrivere** è di 240 (=300*80%).

La società C dovrà inoltre iscrivere un fondo imposte differite di 72, pari al 30% di 240. Di seguito si calcolerà la differenza di consolidamento (o avviamento).

Prezzo pagato per l'80% di D	2.000,00
Quota di PN di D detenuta da C	1.440,00
Differenza da spiegare	560,00
Plusvalore lordo dei terreni pro quota	240,00
Fondo imposte differite	72,00
Plusvalore netto dei terreni pro quota	168,00
Avviamento	392,00

Il bilancio consolidato di gruppo, sapendo che C detiene in bilancio solo la partecipazione di D, sarà il seguente.

Bilancio consolidato di gruppo all'01/01/N			
Fabbricati (di cui Terreni)	1.940,00 840,00	Patrimonio Netto	2.000,00
Avviamento	392,00	Debiti	600,00
Crediti	700,00	Fondo imposte differite	72,00
		Capitale di terzi (minoranze)*	360,00
Totale	3.032,00	Totale	3.032,00

*Il capitale delle minoranze è calcolato come il 20% (=100% - 80%) del PN di D

49

⁴⁹ Fonte: elaborazione personale in conformità ai principi OIC e al decreto legislativo 127/91 – dati in migliaia di euro

Come previsto dal consolidamento col metodo integrale è necessaria l'iscrizione degli attivi e dei passivi al 100% indipendentemente dalla quota effettivamente posseduta. In questo caso, la società C acquista l'80% di D al prezzo di 2.000 e per semplicità essa detiene come unico asset in bilancio la partecipazione dell'acquisita. Dal calcolo del fair value netto delle attività e passività risulta un valore di 2.100 che comparato coi i valori contabili netti nel bilancio di B, pari a 1.800 (calcolati come $1.700 + 700 - 600$), genera una differenza temporanea pari 300 (anche calcolabile come Δ^+ valore dei terreni, $900 - 600$). Caratteristica di questa metodologia di consolidamento è che solamente la parte pro quota del plusvalore deve essere inserita nel consolidato, e dato che la differenza temporanea venutasi a creare riflette anche gli interessi della minoranza (pari al 20%) si richiede un'iscrizione della quota dei terreni (ricompresi nei fabbricati) per 840, ottenuti dalla sommatoria di 240 (plusvalore pro quota) e 600 (valore contabile al 1/1/N).

Il sorgere di una divergenza in sede di consolidamento tra il valore contabile e il valore riconosciuto fiscalmente nei bilanci implica l'iscrizione dell'opportuna fiscalità differita⁵⁰ in modo tale da riconciliare i valori con quelli fiscali ed eliminare la discrepanza creatasi. Pertanto, C dovrà iscrivere un fondo imposte differite pari al 30% di 240. Riprendendo quanto analizzato nei capitoli precedenti⁵¹, una differenza temporanea imponibile generata da plusvalori legati a terreni potrebbe essere estinta solamente con il verificarsi di un accadimento aggiuntivo⁵² che offrirebbe l'opportunità di storno della fiscalità differita precedentemente iscritta. Essendo questo fatto legato per lo più al volere del management⁵³ (per la cessione) sarebbe necessario applicare dei correttivi (quale l'attualizzazione obbligatoria) per evitare l'iscrizione di un fondo imposte ad un valore troppo alto, con il passaggio dal valore nominale ad un valore scontato.

La stima delle imposte differite è anche richiesta per il calcolo dell'avviamento, in quanto considerato come il maggior prezzo pagato rispetto i singoli assets di un'azienda al netto dell'eventuale fiscalità differita. La differenza di consolidamento è così pari a 392. Tra le altre voci rilevanti da iscrivere nel bilancio consolidato c'è il capitale di terzi⁵⁴ che ha l'obiettivo di esporre gli interessi della minoranza sottoforma di un debito non finanziario per evidenziare che non tutto ciò che è inserito nel consolidato è effettivamente di proprietà della capogruppo.

⁵⁰ Cfr. Capitolo I par. 2.2

⁵¹ Cfr. Capitolo I par. 3

⁵² Cfr. Capitolo IV par. 1.2

⁵³ Cfr. IAS 12 par. 39

⁵⁴ Anche chiamato "interessenze di terzi"

2.2.2 La teoria della Casa madre modificata: aspetti generali

Il secondo metodo ampiamente diffuso per la redazione del bilancio consolidato è quello in linea con la teoria della casa madre modificata, previsto dagli IAS/IFRS. Tale applicazione rappresenta una via intermedia tra la teoria della capogruppo e la teoria dell'entità. Essa al pari della teoria della capogruppo prevede il consolidamento integrale di tutte le attività e passività della controllata, tuttavia considera il loro valore in base al fair value consentendo di esprimere la quota parte degli interessi della minoranza a valori proporzionali al fair value delle attività nette (o patrimonio netto rivalutato). Le interessenze di terzi sono valorizzate alla quota parte di fair value delle attività nette.⁵⁵

La sequenza delle operazioni da eseguire è la medesima di quella prevista per il caso "puro", infatti si rende necessario: riprendere in modo integrale gli elementi dell'attivo e del passivo della controllata rivalutandoli al fine di tener conto del loro contributo apportato nell'ottica di gruppo; calcolare la differenza di consolidamento; eliminare partite infragruppo, la partecipazione, gli utili infragruppo; determinare gli interessi spettanti ai soci che non detengono il controllo. Tralasciando le similitudini, la principale differenza sta nell'iscrizione dell'eventuale rivalutazione che è effettuata nella misura complessiva e non soltanto nella misura riferibile alla capogruppo (ad esempio 80%), e dato che essa comprende anche la quota di capitale attribuibile ai terzi è importante collocare in una posta del passivo o del patrimonio netto un valore che rispecchi tali interessenze e la loro consistenza. Inoltre, si dovrebbero riconciliare i valori fiscali con quelli iscritti attraverso una fiscalità differita calcolata sul plusvalore afferente alle minoranze.

Nel successivo esempio si analizza un caso che prevede l'applicazione della teoria della casa madre modificata per la redazione del bilancio di gruppo in modo da comprendere da un punto di vista operativo le sfaccettature della metodologia in esame.

⁵⁵ International Accounting standard (IAS) and International Financial Reporting Standard (IFRS) edizione 2020, pag. 1707 e seg.

CONSOLIDAMENTO CON TEORIA DELLA CASA MADRE MODIFICATA

La società "E" acquista in data 01/01/N l'80% di "F" al prezzo di 2.000 euro
la società "F" alla data di acquisizione presenta la seguente situazione contabile:
Aliquota d'imposta = 30%

Situazione contabile di E all'01/01/N			
Partecipazioni in C	2.000,00	Patrimonio Netto	2.000,00
Totale	2.000,00	Totale	2.000,00

Situazione contabile di F all'01/01/N			
Fabbricati (di cui Terreni)	1.700,00 600,00	Patrimonio Netto	1.800,00
Crediti	700,00	Debiti ed altre passività	600,00
Totale	2.400,00	Totale	2.400,00

Il costo della partecipazione, pari a 2.000 deve essere allocato alle attività ed alle passività di F misurate al loro *fair value*.

In particolare, i *fair value* degli elementi di F sono i seguenti:

- Terreni	900	- Crediti	700
- Immobili	1.100	- Debiti	600

Le attività e le passività acquisite presentano i seguenti *fair value*:

Attività e passività acquisite	<i>Fair value</i>
Immobili	1.100
Terreni	900
Crediti	700
Debiti ed altre passività	(600)
<i>Fair value</i> netto delle attività/passività acquisite	2.100

Il plusvalore lordo è di 300 (=2.100-1.800), tale valore si riferisce al 100% della partecipazione e sarà da iscrivere interamente nel bilancio consolidato.

La quota spettante alla capogruppo è di 240 (=300*80%) mentre quello spettante alle minoranze è di 60 (=300*20%).

La società E dovrà quindi iscrivere un fondo imposte differite sul 100% del plusvalore lordo pari a 90 (30% di 300).

Di seguito si calcolerà la differenza di consolidamento (o avviamento).

Prezzo pagato per l'80% di F	2.000,00
Quota di PN di F detenuta da E	1.440,00
Differenza da spiegare	560,00
Plusvalore lordo dei terreni pro quota	240,00
Fondo imposte differite	72,00
Plusvalore netto dei terreni pro quota	168,00
Avviamento	392,00

Il bilancio consolidato di gruppo, sapendo che E detiene in bilancio solo la partecipazione di F, sarà il seguente.

Bilancio consolidato di gruppo all'01/01/N			
Fabbricati (di cui Terreni)	2.000,00 900,00	Patrimonio Netto	2.000,00
Avviamento	392,00	Debiti	600,00
Crediti	700,00	Fondo imposte differite	90,00
		Capitale di terzi (minoranze)*	402,00
Totale	3.092,00	Totale	3.092,00

*Il capitale delle minoranze è calcolato come il 20% del PN di F + la plusvalenza netta spettante alle minoranze (60 - 30%*60)

56

⁵⁶ Fonte: elaborazione personale in conformità ai principi IAS/IFRS – dati in migliaia di euro

Il consolidamento con la teoria della capogruppo modificata presenta degli aspetti non indifferenti che lo contraddistinguono dall'altra metodologia più utilizzata. Nonostante i valori di input siano i medesimi rispetto all'esempio precedente, i valori di output differiscono principalmente per il trattamento del plusvalore dei terreni, per il fondo imposte differite e per il capitale delle minoranze più rilevante. Dall'esempio sopra riportato infatti si nota che queste sono le voci protagoniste in termini di variazione e tutte hanno in comune un legame con i soci non di controllo. La rimanente posta caratterizzante per la predisposizione del consolidato, ovvero l'avviamento, non ha subito modifiche assestandosi sempre su 392.

Le minoranze, quindi, sono la principale causa di scostamenti sostanziali in quanto il plusvalore lordo da iscrivere deve essere per la quota del 100% (invece che il precedente 80%) ed il maggior valore differenziale (pari a 60) si riflette nell'alimentazione delle interessenze di terzi (al netto delle imposte), individuando un capitale investito più consistente per circa il 2%⁵⁷. Evidenza che in questo scritto rileva è però il conseguente incremento della fiscalità differita per i maggiori importi non riconosciuti attribuiti alle minoranze (di 60), che passa da un valore di 72 a 90 peggiorando il livello di informazione trasmesso al lettore⁵⁸. Tale passività potrebbe essere scomposta in due componenti a seconda del soggetto a cui il plusvalore è riferito:

- 1) il fondo imposte differite della capogruppo;
- 2) il fondo imposte differite della minoranza.

Ed è proprio il secondo elemento che crea distorsioni più ampie rispetto alla metodologia pura, la quale ne defeziona. Nell'esempio analizzato assumono rispettivamente valori per 72, calcolato come il plusvalore lordo pro quota (240) per l'aliquota d'imposta (30%), e 18, calcolato come il plusvalore lordo spettante ai terzi (60) per l'aliquota d'imposta (30%).

⁵⁷ Rispetto l'esempio precedente, calcolato come 60/3.032

⁵⁸ Cfr. Capitolo I par. 3

2.3 Gli effetti della mancata attualizzazione dei maggiori valori iscritti

Con la prima metodologia presa in esame nel paragrafo 2.2.1 del presente capitolo, dopo aver compreso la problematica attuale⁵⁹, si potrebbero individuare tre componenti del bilancio sulle quali l'assenza di attualizzazione della fiscalità differita impatta maggiormente:

- a) Nel calcolo dell'avviamento;
- b) Sul fondo imposte differite;
- c) Sul capitale investito di gruppo.

Per quanto riguarda il calcolo dell'avviamento, dopo averlo identificato come il maggior prezzo pagato per i valori delle attività e delle passività comprendenti una rivalutazione (o svalutazione) scorporata dalla fiscalità differita, si può affermare che, con una semplice logica di stampo matematico, l'attualizzazione della fiscalità differita comporterebbe un plusvalore netto pro quota più importante che sarebbe da stornare alla differenza da consolidamento non ancora spiegata con conseguente riduzione dell'avviamento. Premesso che questa fattispecie riguarderebbe la maggior parte dei bilanci che in sede di consolidamento rivalutano beni caratterizzati da un annullamento delle differenze temporanee in un lungo periodo (o anche solo pluriennale), si riscontrerebbe un evento diffuso chiamato **sopravvalutazione dell'avviamento**. In stretto collegamento viaggia il fondo imposte relativo perché, se si optasse per un'attualizzazione della fiscalità derivante dalla rivalutazione degli elementi dell'attivo e del passivo si iscriverebbe una passività in bilancio decisamente più contenuta. Il tutto sfocerebbe in una valutazione più realistica del capitale investito, che non comprenderebbe più un avviamento sopravvalutato e delle passività per imposte differite non correlate al tempo di permanenza in bilancio.

Eseguendo la stessa ripartizione per la seconda metodologia analizzata nel paragrafo 2.2.2, si individuano quattro componenti del bilancio sulle quali la mancata attualizzazione della fiscalità differita si abbatte maggiormente:

- a) Nel calcolo dell'avviamento;
- b) Sul fondo imposte differite;
- c) Sulle interessenze di terzi;

⁵⁹ La necessità di attualizzare le imposte differite (attive e passive) sia in termini positivi che negativi – Cfr. Capitolo III par. 1.4

d) Sul capitale investito di gruppo.

Sull'avviamento e sul fondo imposte differite relativi alla quota di plusvalore detenuta dalla capogruppo si possono eseguire le medesime osservazioni fatte per la metodologia della casa madre pura. La presenza di una quota di plusvalore spettante alle minoranze comporta l'alimentazione del fondo imposte differite correlato⁶⁰, cosa che invece non si avrebbe con la semplice applicazione della metodologia "pura". Pertanto, più la quota detenuta dalle minoranze cresce maggiori saranno le distorsioni generate dalla fiscalità differita delle minoranze⁶¹. Riprendendo l'esempio proposto: se la quota delle minoranze fosse stata pari al 40%, invece che il 20%, il fondo imposte delle minoranze sarebbe stato pari a 36 (= 300 * 40% * 30%) invece che 18. Medesimo concetto può essere fatto valere sul capitale di terzi che comprende il plusvalore pro quota (minoritaria) al netto della fiscalità differita: in caso di attualizzazione di quest'ultima esso incrementerebbe per un valore pari allo scostamento tra il valore nominale e il valore attuale della stessa.

In via generale, qual ora si optasse per l'attualizzazione della fiscalità differita il plusvalore netto totale si avvicinerebbe al plusvalore lordo; ma, se il valore attuale delle imposte differite è tendente a zero (come è ragionevole operare nel caso di terreni per i quali non si prevede la cessione), esso si potrebbe semplicemente chiamare plusvalore.

In conclusione, in un'ottica in cui si vede imprescindibile (ma non ancora applicabile) l'attualizzazione, la non iscrizione o l'adozione di artifici per evitare l'errata rappresentazione della fiscalità differita e l'adozione della modalità di consolidamento in linea con la casa madre modificata piuttosto che con la modalità legata alla casa madre pura, comporterebbe un peggioramento su più aspetti dell'informativa contabile **presentata in sede di redazione del bilancio di gruppo**. Resta ferma la questione della necessità di scontare le imposte differite indipendentemente dalla scelta del metodo di consolidamento per evitare la genesi di distorsioni a livello informativo.

⁶⁰ Cfr. Capitolo III par. 2.2.2

⁶¹ Rispetto l'applicazione della teoria della capogruppo pura

3. Critica sui principi contabili vigenti

Come si è analizzato nel presente capitolo, il sorgere di distorsioni in sede di consolidamento dei bilanci è inevitabile a meno di un corretto trattamento della fiscalità differita. Sia i principi contabili nazionali che internazionali non prevedono però la possibilità della sua attualizzazione per evitare complicazioni da un punto di vista contabile, che nella sostanza si riassumono nell'attività di "scheduling" delle differenze temporanee. Sul punto anche PricewaterhouseCoopers (PWC) ha affermato la sua posizione: « *A strong reason not to discount deferred taxes is that such discounting would involve numerous operational issues, including the selection of the appropriate discount rate. Most importantly, discounting would routinely require a reporting entity to undertake a detailed analysis of future reversals of temporary differences to determine the future years in which the deferred tax amounts would become taxable or deductible.* »⁶² riprendendo parte delle dichiarazioni riportate dal FASB nel 1987⁶³.

Ad oggi soltanto il Financial Reporting Council (FRC), altra organizzazione incaricata per l'emissione di principi contabili, non esclude esplicitamente, per la Gran Bretagna, la possibilità di attualizzare il valore delle imposte differite. Peraltro, il FRS 19 par. 42 enuncia che « *Reporting entities are permitted but not required to discount deferred tax assets and liabilities to reflect the time value of money.* » sottolineando l'insussistenza dell'obbligo di applicazione dell'attualizzazione delle imposte differite ma di lasciare una facoltà rimessa in capo al management. Si precisa però che, qualora la politica di attualizzazione fosse applicata sarebbe necessario seguire dei "Criteria for discounting"⁶⁴. Si può, quindi, pensare ad un'arretratezza dei principi contabili attualmente in vigore rispetto a disposti normativi di altri paesi, in quanto se questa facoltà fosse resa disponibile si eviterebbero, in parte, dei casi in cui le difformità non sono tralasciabili. **La possibilità di scelta potrebbe essere intesa come un passo iniziale verso l'attualizzazione obbligatoria su debiti/crediti iscritti a carattere pluriennale.**

È anche vero che a seguito dell'introduzione dell'attualizzazione obbligatoria si verificherebbero problematiche in tema di:

- a) Probabilità di riassorbimento
- b) Scelta del tasso di sconto

⁶²

https://viewpoint.pwc.com/dt/us/en/pwc/accounting_guides/income_taxes/income_taxes_16_US/chapter_2/25_discounting.html

⁶³ Cfr. SFAS n. 96 – Capitolo II par. 3

⁶⁴ Cfr. FRS 19 par. 42 e seg.

- c) Rappresentazione contabile
- d) Previsione del riassorbimento delle differenze temporanee

Ciò considerato, occorre, quindi, approfondire tali tematiche ed eventualmente individuare possibili alternative.

CAPITOLO IV:

*Proposte Interpretative e
Conclusioni Finali*

1. Interpretazione e proposte per l'attualizzazione o la non iscrizione della fiscalità differita

L'attualizzazione delle imposte differite, che siano attive ovvero passive, è considerata la scelta più condivisa⁶⁵ in merito ad un'esposizione in bilancio chiara, corretta e veritiera che potrebbe ovviare problematiche (come quelle individuate nelle evidenze analizzate nei precedenti capitoli⁶⁶) che sorgono in sede di prima iscrizione della fiscalità differita. Tuttavia, da un punto di vista operativo, l'attualizzazione presenta alcune criticità, quali: il tema della probabilità per valutare se si rispettano i criteri d'iscrizione, la scelta del tasso di sconto, una corretta rappresentazione contabile (che ricomprende anche le rettifiche da eseguire in ambito di valutazioni dopo la prima iscrizione) e, infine, la redazione di un riepilogo delle diverse differenze temporanee e dei relativi tempi di riassorbimento. Questi temi sono ritenuti essenziali per lo sviluppo di una normativa o di un principio contabile perché in loro assenza si lascerebbe largo spazio alla soggettività (considerata tra le principali cause di distorsioni nella situazione patrimoniale e finanziaria⁶⁷) affiancata da una presentazione dei dati di bilancio non omogenea, che potrebbe, anche, trasmettere differenti opinioni a seconda del lettore.

Attraverso la predisposizione di un piano di riassorbimento delle differenze temporanee, inserito nella relazione sulla gestione, si può verificare esercizio per esercizio il loro utilizzo e il conseguente annullamento, comprendendo le motivazioni di eventuali assestamenti o rettifiche eseguite qualora si modificassero determinate condizioni⁶⁸. Ad esempio, si potrebbe pensare ad un impianto rivalutato la cui differenza temporanea si estinguerà in 5 anni in quote costanti (grazie all'ammortamento): se al terzo anno l'impianto subisce un guasto e non è più possibile la sua riparazione (o poco conveniente da un punto di vista economico), la differenza temporanea si riassorbirebbe totalmente nell'anno in cui si è verificato l'accadimento straordinario (grazie ad una svalutazione completa). Inoltre, procedendo in questo modo, l'ampiezza del livello di soggettività risulterebbe compressa.

Quando si è in presenza di differenze temporanee caratterizzate da tempi molto lunghi o remoti di riassorbimento e un tasso di sconto importante, la mera attualizzazione delle

⁶⁵ Si vedano gli scritti precedentemente citati a sostegno della tesi

⁶⁶ Cfr. Capitolo III

⁶⁷ Ad esempio, si consideri la possibilità di non iscrizione delle imposte differite se non sono almeno probabili o l'iscrizione totalitaria di una fiscalità differita che non avrà futuro di impiego. Si ricorda che la condizione di probabilità, nonostante l'indicazione di intervalli numerici percentuali, come anche la previsione di non avere un impiego futuro sono sostanzialmente valutazioni basate su presunzioni o aspettative.

⁶⁸ Cfr. Capitolo IV par. 1.2

imposte differite potrebbe essere riconciliata alla non iscrizione delle stesse perché il valore attuale tenderebbe a zero e così anche il valore di iscrizione. Tale fattispecie sarebbe quindi in linea con le disposizioni di non iscrizione delle differenze temporanee qualora lo scostamento tra il valore attuale e il valore nominale fosse rilevante⁶⁹. Pertanto, la scelta di non iscrivere le imposte differite calcolate su differenze temporanee potrebbe essere individuata come una tra le conseguenze dell'impiego dell'attualizzazione, così da identificarsi come un'unica soluzione.

⁶⁹ Cfr. OIC 31 par. 34

1.1 Focus sulla probabilità

In merito alla probabilità gli OIC e i PCI affermano che un evento si dice probabile quando è più verosimile che l'evento si verifichi piuttosto che il contrario⁷⁰, con un indice di rischio di almeno il 51%⁷¹ (definito da altri principi contabili). L'importanza dell'analisi di questa tematica risiede nell'identificare se le imposte differite debbano essere iscritte nello stato patrimoniale in conformità con quanto si può dedurre dalle seguenti fonti e dai ragionamenti sottostanti.

Dalla *tab 3.6*⁷², M. Comoli studia che il grado di determinabilità del riassorbimento dipende dal prevedibile tempo di riassorbimento, breve o lungo, e dalla necessità (o meno) di manifestazione di nuovi accadimenti. Questi ultimi possono essere esterni all'azienda (es. fallimento di un cliente) od interni all'azienda (es. modifica politica aziendale aventi riguardo alle immobilizzazioni tecniche e alle scorte o svalutazioni).

Tempo di riassorbimento Necessità di nuovi accadimenti	Breve	Lungo
No	Alto I	Medio III
Sì	Medio II	Basso IV

Dall'esame della matrice si evidenziano quattro aree che presentano diverse caratteristiche. Definiti i nuovi accadimenti come eventi necessari che devono manifestarsi affinché si possa ridurre il tempo di riassorbimento della fiscalità differita, si può affermare che nel bilancio d'esercizio si formano tre diversi gradi per neutralizzare le passività per imposte differite in futuro, nello specifico Alto, Medio e Basso:

Alto: Si evidenzia una probabilità di riassorbimento alta quando non sono necessari nuovi accadimenti; quindi, si presume che le differenze

⁷⁰ Cfr. IAS 37 par. 23 – OIC 31 par. 12

⁷¹ Cfr. AA.VV., International GAAP 2008, Wiley, 2008, pagg. 1931 - 1934

⁷² Cfr. M.Comoli, Le imposte differite nel bilancio d'esercizio: profili economico-aziendali e principi di ragioneria, G.Giappichelli editore, 1996, pag. 97

temporanee si assorbiranno in tempi brevi, ad esempio con quote di ammortamento;

Medio: tipico del quadrante II e III dove, la necessità di futuri accadimenti uniti a tempi di riassorbimento brevi o tempi di riassorbimento lunghi senza nuovi accadimenti generano una probabilità ragionevolmente elevata di annullamento delle differenze temporanee. Nel primo caso si potrebbe avere ad oggetto perdite su crediti che non risultano deducibili ai fini fiscali senza che si verifichi ad esempio la dichiarazione di fallimento del cliente, nel secondo caso si potrebbe assistere per esempio a immobilizzazioni caratterizzate da una vita utile molto lunga;

Basso: tipico del IV quadrante, il più critico, dove si esalta una difficoltà di riassorbimento della fiscalità differita in quanto risulta condizionato al verificarsi di un accadimento specifico, ad esempio una cessione o una svalutazione ad una data ignota.

Nei bilanci consolidati, la tematica è simile e si potrebbe sintetizzare quanto affermato sopra dividendo le passività per imposte differite in due gruppi in cui la probabilità di “rigiro” è differente, in relazione a plusvalori di:

- 1) Beni ammortizzabili
- 2) Beni non ammortizzabili

I beni ammortizzabili hanno una probabilità di recupero certa o altamente probabile grazie ad un recupero della fiscalità differita per maggiori **ammortamenti** non riconosciuti ai fini IRES. Invece, per beni di cui al secondo punto, come i terreni⁷³, l’ammortamento non può essere considerato come uno strumento utile al recupero della fiscalità differita in futuro (rientrando nei quadranti II o IV); quindi, rimarrebbe solo la possibilità di riassorbimento mediante l’iscrizione di una **svalutazione** o la futura **alienazione** ad una data incerta (necessità di accadimenti dopo l’iscrizione). Se si trattasse di plusvalori iscritti in sede di consolidamento dei bilanci, dovuti da un valore di mercato superiore al valore contabile, si potrebbe escludere la svalutazione perché si assume che il fair value iscritto in bilancio sia verificato e calcolato da esperti in materia e sia prudenziale rispetto ad importanti modifiche di valore nel tempo. Quindi, nel caso in cui si considerasse la

⁷³ Medesimo ragionamento potrebbe essere applicato ad alcune tipologie di immobilizzazioni immateriali non ammortizzabili, quali marchi e avviamento prodotti internamente, ai sensi dell’IAS

svalutazione come un “accadimento” per il riassorbimento della fiscalità differita, sarebbe ragionevole pensare che si verificherebbe solamente in una data remota.

Per quanto riguarda la cessione ad una data incerta la probabilità si basa su condizioni e scelte afferenti al Gruppo e quindi sarebbe corretto analizzare caso per caso per poter valutare o meno se è necessaria l’iscrizione della fiscalità differita. Ad esempio, se un’impresa prevede di detenere il bene per un massimo di 10 anni si avrebbe una virtuale certezza di recupero della fiscalità differita. Tale affermazione è supportata dallo stesso IAS 12 par. 51, che enuncia: *“La valutazione delle passività e delle attività fiscali differite deve riflettere gli effetti fiscali che derivano dalle modalità in cui l’entità si attende, alla data di riferimento del bilancio, di recuperare o estinguere il valore contabile delle sue attività o passività”*.

D’altra parte l’OIC 19 par. 33 afferma che *“... Le passività per imposte probabili, il cui ammontare o data di sopravvenienza è indeterminato alla chiusura dell’esercizio, derivanti, ad esempio, da accertamenti non definitivi, contenziosi in corso e altre fattispecie similari, sono iscritte nella voce B2 “Fondi per imposte, anche differite”, quindi anche se la data di pagamento o il riversamento delle maggiori imposte, dovute dall’origine di differenze temporanee di segno opposto, sono incerte andrebbero iscritte purché tali passività siano almeno probabili. Per contro, l’OIC 25 par. 84 in materia di partecipazioni in controllate, collegate e joint venture prevede che: “ A seconda della tipologia di differenza temporanea (imponibile o deducibile), la società rileva: ... - una passività per imposte differite, salvo che siano soddisfatte entrambe le condizioni: i) la controllante, l’investitore o il partecipante alla joint venture siano in grado di controllare i tempi dell’annullamento delle differenze temporanee (ad esempio, mediante la politica di distribuzione degli utili); e ii) è probabile che, nel prevedibile futuro, la differenza temporanea non si annullerà”*(sottolineatura aggiunta). Medesimo concetto è espresso dall’IAS 12 par. 39 punto b: *“... è probabile che, nel prevedibile futuro, la differenza temporanea non si annullerà”*.

In conclusione, viste le normative soprastanti, potrebbe esser ritenuta corretta la non iscrizione delle passività per imposte differite per differenze temporanee relative a beni non ammortizzabili se la differenza temporanea non si annullerà nel prevedibile futuro, ma potrebbe anche esser corretta l’iscrizione ad un valore inferiore del valore nominale del fondo se si prevede in un futuro, anche se non prossimo, la cessione a terzi del bene rivalutato o il verificarsi di altri accadimenti. È quindi focale il ruolo dell’analisi caso per caso di ogni differenza temporanea. Con un’ottica favorevole all’attualizzazione

obbligatoria di tutte le imposte differite, la condizione per la prima iscrizione richiesta di “un evento probabile” potrebbe essere superata o eliminata in quanto, con la redazione di un prospetto riassuntivo di tutte le divergenze temporanee e dei rispettivi periodi di riassorbimento, se i tempi di riassorbimento fossero remoti (quindi non è probabile l’impiego futuro della passività per imposte) il valore attuale di tale differenza tenderebbe a zero e di conseguenza anche la fiscalità relativa (coincidendo col caso limite di non iscrizione).

1.2 Scelta del tasso di sconto ed esposizione in bilancio

Prima di analizzare cosa è necessario tenere in considerazione per la determinazione del tasso in oggetto risulta importante affidare la qualifica di tasso opportunità al tasso di attualizzazione, come precisato M.Comoli e da H.Nurmburg⁷⁴. Esso è definito come «*quel tasso che permette di omogeneizzare il valore delle imposte differite di competenza (esigibili o rimborsabili nei futuri periodi amministrativi) con gli altri valori rappresentati nelle sintesi contabili del periodo considerato*»⁷⁵.

La scelta del tasso di sconto delle imposte differite, come anticipato, è un fattore sottoposto a molta soggettività che, se stimato in misura errata sfocerebbe in una sopravvalutazione (ovvero sottovalutazione) della fiscalità differita, peggiorando le distorsioni evidenziate nel Capitolo III. È importante, quindi, per una corretta stima, tenere in considerazione alcune precisazioni legate al tasso in parola affinché sia: assunto al netto dell'effetto imposte, determinato con riferimento alle fonti di finanziamento addizionali e riferito alla specificità aziendale o al mercato a seconda del grado di rischio della società in esame⁷⁶. Nel suo scritto, M.Comoli afferma che le imposte sul reddito non rappresentano un costo deducibile ai fini del calcolo dell'imponibile quindi è ragionevole scorporarle dell'effetto fiscale. Inoltre, Nurmburg sostiene la questione affermando che «*Since interest expences on other debt is tax deductible, whereas inters expense on deferred tax lliabilities is not, the cost of other debt should be adjusted to a comparable after tax basis*»⁷⁷. La determinazione con riferimento alle fonti di finanziamento (come capitale di rischio o capitale di credito) è supportata dal fatto che, se un'impresa potesse accedere senza limiti al mercato dei capitali, il mancato differimento delle imposte di competenza non inciderebbe sulla volontà di effettuare i propri progetti di investimento ma comporterebbe l'accensione di nuovi debiti o l'emissione di quote di capitale sociale. Contrariamente, per le imprese con limiti d'accesso al mercato di capitali, se non si procedesse al differimento

⁷⁴H.Nurmburg: «*unlike other liabilities, interest expense on deferred tax liabilities is an opportunity cost, hence represents a departure from generally accepted accounting principles. But although not generally used in financial reports for external parties, the value of including opportunity costs in reports for management has long been recognized. Accordingly, the evaluation of the desirability of discounting deferred tax liabilities is tenuous, for it depends on assertions concerning whether the inclusion of opportunity cost in financial reports for external parties is good or bad, and in particular, whether discounting deferred tax liabilities is consistent or inconsistent with more basic accounting concepts*» in Discounting Deferred Tax Liabilities, The accounting review n. 4, 1972, pag. 659. (sottolineatura aggiunta)

⁷⁵ M.Comoli, Le imposte differite nel bilancio d'esercizio: profili economico-aziendali e principi di ragioneria, G.Giappichelli editore, 1996, pag. 227

⁷⁶ M.Comoli, Le imposte differite nel bilancio d'esercizio: profili economico-aziendali e principi di ragioneria, G.Giappichelli editore, 1996, pag. 226 e seg.

⁷⁷ H.Nurmburg, Discounting deferred tax liabilities, The accounting review n. 4, 1972, pag. 661

del pagamento delle imposte l'impresa si priverà della possibilità di effettuare uno o più investimenti aggiuntivi. Per maggiore chiarezza: il differimento delle imposte genera "finanza utile" per l'azienda, che potrebbe essere impiegata per effettuare nuovi investimenti, inoltre, l'accesso o meno al mercato dei capitali potrebbe essere un'opportunità per ottenere risorse finanziarie. In quest'ultimo caso il tasso corretto di attualizzazione dovrebbe essere il tasso interno di rendimento (o TIR), ossia quel tasso, che rende il valore attuale dei flussi di cassa netti di un investimento pari a zero, a cui si rinuncierebbe qual ora si optasse per un pagamento immediato delle imposte rinviabili al futuro⁷⁸. Si aggiunge, inoltre, che la restrizione assoluta all'entrata nel mercato dei capitali non trova molto spazio da un punto di vista empirico, soprattutto per le imprese in going concern. Mentre, per le imprese con principi di squilibri economici finanziari o con un elevato costo del capitale aggiuntivo, quindi caratterizzate da una difficoltà nel reperire nuovi mezzi finanziari sul mercato di capitali, è più verosimile l'impiego del TIR per l'attualizzazione delle imposte differite⁷⁹. Pertanto, si è in presenza di una valutazione in base alla specifica realtà dell'azienda e al contesto normativo in cui opera.

L'ultimo punto trattato è il riferimento, per il calcolo del tasso di sconto, alla specifica impresa o al mercato. Al riguardo giova analizzare un paradosso: per le imprese caratterizzate da un alto grado di rischiosità, e conseguente costo del capitale elevato, il beneficio del differimento delle imposte è maggiore in quanto il capitale ottenibile da terzi risulterebbe costoso. Un costo del capitale alto si coniugherebbe in un tasso di attualizzazione elevato ottenendo così, un valore attuale tanto minore quanto maggiore è il grado di rischio dell'impresa. Tuttavia, tale valore sarebbe alquanto basso e non sarebbe coerente con il postulato della *prudenza*, sarebbe pertanto necessario correggere il costo del capitale della specifica azienda con un tasso esterno di riferimento. D'altra parte, la variabilità dei redditi, traducibile in maggior rischiosità, potrebbe comportare una difficoltà di assorbimento delle imposte differite dovute da redditi futuri non sufficienti; quindi, l'iscrizione di imposte differite ad un valore molto basso, derivante da un'attualizzazione con un tasso particolarmente elevato, può trovare fondamento in considerazioni di logica economica⁸⁰. In sintesi, anche in questo caso è importante studiare il grado di rischio proprio di ogni società e comportarsi di conseguenza: utilizzando il tasso di mercato qual

⁷⁸ M.Comoli, Le imposte differite nel bilancio d'esercizio: profili economico-aziendali e principi di ragioneria, G.Giappichelli editore, 1996, pag. 228

⁷⁹ M.Comoli, Le imposte differite nel bilancio d'esercizio: profili economico-aziendali e principi di ragioneria, G.Giappichelli editore, 1996, pag. 229

⁸⁰ M.Comoli, Le imposte differite nel bilancio d'esercizio: profili economico-aziendali e principi di ragioneria, G.Giappichelli editore, 1996, pag. 230/231/232

ora, nonostante la sicurezza di redditi previsionali elevati e capienti, verrebbe meno l'iscrizione di imposte differite passive; oppure usare un importante tasso di sconto per le imprese che sono caratterizzate da una variabilità dei redditi tale da non garantire una previsione di assorbimento della fiscalità differita.

Dopo aver trattato i principali problemi in merito all'attualizzazione delle imposte differite si volge ora lo sguardo sull'esposizione contabile in bilancio. Questa è fondamentale che sia eseguita in modo chiaro e conciso in modo da evitare opinioni fuorvianti circa la situazione patrimoniale e finanziaria del business, tenendo, anche in considerazione: l'aspetto del beneficio⁸¹ contratto in mancanza di attualizzazione; le distorsioni derivanti dall'iscrizione di debiti tributari differiti correlati a differenze temporanee di beni non ammortizzabili e con recupero della fiscalità remota (o nel lungo periodo)⁸²; l'impiego dell'attualizzazione delle imposte differite in termini negativi per fornire informativa contabile⁸³. Il beneficio ottenibile in assenza di obbligo di sconto delle imposte differite, alla base della teoria del valore del denaro nel tempo⁸⁴, è riscontrabile, come il delta tra la somma dei valori nominali delle imposte differite liquidabili in ogni esercizio successivo (quindi in assenza di attualizzazione) e la somma dei valori attuali delle stesse, e individuabile dalla seguente formula:

$$B = \sum_{t=1}^N ID_n - \sum_{t=1}^N \frac{ID_n}{(1+i)^n}$$

Dove B è il beneficio, ID sono le imposte differite liquidate nel periodo n, N è il numero di periodi, i è il tasso di sconto. Inoltre, la formula del valore attuale (VA) potrebbe anche essere riscritta in modo che assuma la veste di una rendita di durata finita pari a n periodi, dove r è la rata coincidente con ID:

$$VA = a_{n|i} \times r$$

Per riconoscere nei prospetti contabili l'importo dell'attualizzazione in oggetto ed imputare in modo corretto il beneficio dell'attualizzazione, sono prevalentemente impiegate due metodologie: una che imputa il "beneficio" interamente alla sintesi contabile del periodo nel quale si procede alla rilevazione dei valori per imposte differite e l'altra che

⁸¹ M.Comoli, Le imposte differite nel bilancio d'esercizio: profili economico-aziendali e principi di ragioneria, G.Giappichelli editore, 1996, pag. 233 e seg.

⁸² Cfr. Capitolo III par. 1.2 e 1.3

⁸³ Cfr. Capitolo III par. 1.4

⁸⁴ H.Nurmberg «a dollar today worth more than a dollar tomorrow», Discounting deferred tax liabilities, The accounting review n. 4, 1972

prevede l'attribuzione dello stesso pro quota ai diversi periodi nei quali si riassorbono le divergenze temporanee che sono alla base dei valori per imposte differite⁸⁵.

Si ricorda, inoltre, che l'iscrizione di imposte differite derivanti da un alto tasso di attualizzazione ovvero un discount factor tendente a zero (ad esempio se N è molto alto) necessita l'indicazione delle motivazioni e di un'informativa extracontabile relativa al calcolo, oltre che l'assenza (o una presenza irrisoria) di un'esposizione a livello contabile. Basti pensare ad una differenza temporanea senza un orizzonte temporale di riassorbimento che l'iscrizione del valore attuale delle imposte differite sia prossimo a zero, fatte salve le verificarsi di modifiche di condizioni che potrebbero revisionare il tempo in cui si genereranno differenze temporanee di segno opposto. Ruolo fondamentale da affiancare alla metodologia di imputazione del beneficio, è, quindi, la revisione delle condizioni proprie di ogni differenza temporanea in quanto il cambiamento di una singola fattispecie potrebbe comportare una diversa valutazione che sfocerebbe in una diversa esposizione contabile ed extracontabile. Riprendendo il tema di plus/minusvalori non riconosciuti a livello fiscale derivanti da beni non ammortizzabili per i quali non è previsto in un prevedibile futuro il verificarsi di nuovi accadimenti (quali svalutazione o la dismissione di detti asset), se si modificasse tale fattispecie (ad esempio si verifica una perdita durevole di valore⁸⁶) la valutazione della fiscalità differita subirebbe un'importante variazione tale che l'importo iniziale potrebbe passare da un valore irrisorio ad un importo alquanto alto. Viceversa, la fiscalità differita riferita ad una differenza temporanea sorta in caso di plus/minusvalore legata ad un bene non ammortizzabile per il quale si prevede la cessione in un determinato periodo (con successivo recupero della fiscalità differita), qual ora, a seguito del mutamento della previsione non sia più soggetta in futuro ad alienazione, necessita uno sconto con un discount factor ancor più basso (che in questo caso può essere stimato come un intorno positivo di zero).

In estrema sintesi, la valutazione con l'impiego dell'attualizzazione sulla fiscalità differita richiede un'analisi bifocale, relativa alla singola impesa (per la stima corretta del tasso di attualizzazione) e relativa ai singoli beni che la compongono (per la composizione di un piano di riassorbimento delle differenze temporanee), tenendo presente che in entrambe le prospettive può variare lo status in cui esse versano comportandone una revisione obbligatoria.

⁸⁵ Cfr. M.Comoli, *Le imposte differite nel bilancio d'esercizio: profili economico-aziendali e principi di ragioneria*, G.Giappichelli editore, 1996, pag. 233 e seg.

⁸⁶ Cfr. IAS 36

1.3 Conclusioni, proposte di soluzione e commento

Dal presente Capitolo si potrebbe evincere che l'attualizzazione seppur eviterebbe il sorgere di distorsioni rilevanti (o la loro compressione) in sede di iscrizione della fiscalità differita, presenta alcuni svantaggi in merito all'applicabilità, in quanto un eventuale testo contabile risulterebbe molto complesso dato che dovrebbe obbligatoriamente disciplinare la tematica della scelta del tasso di sconto, l'attività di "scheduling" e la rappresentazione contabile, lasciando comunque spazio a valutazioni diverse per fattispecie specifiche al fine di un adeguato trattamento della fiscalità nel rispetto dei postulati di bilancio. Inoltre, l'elaborazione di ogniuna delle già menzionate attività è caratterizzata da un alto grado di soggettività (soprattutto per il tasso di sconto e la "scheduling" delle temporary differences) e necessitano, al fine di una corretta interpretazione, di un'analisi caso per caso degli elementi distintivi dell'impresa, quali: la presenza o meno di limiti all'accesso al mercato dei capitali, il grado di rischio proprio della società, la probabilità di oscillazione dei redditi attesi, l'analisi delle connotazioni tipiche dei beni oggetto di operazioni non riconosciute a livello fiscale. Sulla base di questa premessa, a parere di chi scrive, si potrebbero studiare delle soluzioni che permettano di ovviare alcune delle precedenti criticità pur mantenendo i benefici dell'attualizzazione.

Per comprendere il fine principale dell'attualizzazione giova riprendere in considerazione la distinzione dell'applicazione sia in termini positivi sia in termini negativi⁸⁷, ovvero l'attualizzazione di imposte differite già presenti in bilancio o la prima iscrizione della fiscalità differita ad un valore scontato se dal bilancio risulta assente, in modo da incrementare il livello di informazione contabile trasmesso al lettore ed evitare la genesi di poste che iscritte ad un valore nominale o non iscritte non rappresentino correttamente la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del gruppo o della società. Pertanto, l'attualizzazione è importante per portare i valori iscritti della fiscalità differita ad un valore inferiore rispetto al loro valore nominale tenendo in considerazione il periodo di tempo che essi necessitano per annullarsi (applicazione in termini positivi). Viceversa, il valore della fiscalità diverrebbe significativo se si parlasse di una nuova iscrizione della fiscalità differita (applicazione in termini negativi). Con quest'ottica il medesimo risultato potrebbe essere ottenuto con l'adozione, in sede di calcolo delle imposte differite (attive o passive), di aliquote ridotte rispetto a quella prevista dall'attuale normativa fiscale nazionale da applicare alle differenze temporanee. La struttura in questo caso potrebbe essere intesa come una lista ordinata in ordine decrescente di aliquote

⁸⁷ Cfr. Capitolo III par. 1.4

inferiori rispetto all'aliquota ordinaria affiancate dal prevedibile periodo di riassorbimento delle differenze temporanee (ordinato in ordine crescente) in modo da applicare a seconda dei casi l'aliquota corrispondente al periodo n necessario per il loro riversamento. Le aliquote ridotte potrebbero anche essere intese come il valore attuale dell'aliquota ordinaria di riferimento (ad esempio per l'Italia Ires 24% + 3,9% Irap) correlata al rispettivo tempo di realizzo, infatti per un tempo troppo elevato l'aliquota sarebbe prossima allo 0%. Grazie a quest'ipotesi si potrebbe escludere la scelta del tasso di sconto e semplificare la rappresentazione contabile esercizio per esercizio, d'altra parte resta ferma l'occorrenza dell'attività di scheduling. Quindi, la grande differenza rispetto alla mera attualizzazione è che la lista delle aliquote è stilata dal Legislatore mentre per l'attualizzazione la scelta del tasso di sconto deriva da stime svolte dall'impresa.

È anche vero, però, che procedendo con questa proposta, ogni contabilità nazionale dovrebbe stilare questo tipo di lista in quanto le aliquote fiscali non sono standardizzate e simili; in più, qual ora gli IAS/IFRS emanassero un testo contabile per regolamentare questo tipo di ipotesi esso dovrebbe tenere in considerazione di ogni aliquota dei diversi paesi prima di definire quelle ridotte. Proprio per questo si potrebbero proporre, sempre da un punto di vista teorico, invece che delle aliquote ridotte, dei delta da sottrarre all'aliquota nazionale in vigore, sempre affiancati dal periodo n relativo, per il calcolo delle imposte differite. Tali delta potrebbero avere la qualità di valore assoluto o di valore percentuale.

In conclusione del presente scritto, l'attualizzazione o soluzioni similari ad essa sono da considerarsi imprescindibili per la realizzazione di un bilancio individuale o consolidato che rispecchi in modo corretto e veritiero la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società o del gruppo evitando distorsioni quali: il calcolo di imposte differite su plusvalori di terreni (o più in genere beni non ammortizzabili) che perdureranno per molto tempo nel bilancio di gruppo (caso B.F. S.p.A. e la rivalutazione dei beni nei bilanci 2020), la non iscrizione della fiscalità differita nonostante la presenza di una previsione del suo recupero nei successivi esercizi (caso Ermenegildo Zegna S.p.A.), la sopravvalutazione dell'avviamento in sede di consolidamento dei bilanci e l'incremento dell'ampiezza delle distorsioni a seconda della metodologia di consolidamento utilizzata. Dalle normative analizzate nel Capitolo II il *discounting* deve essere applicato a rigore su tutte le attività e passività pluriennali che contengono un tasso di interesse implicito; tuttavia, per quanto riguarda i crediti e i fondi per imposte differite si è esclusa la sua applicazione tramite un divieto definito dai principi contabili vigenti⁸⁸. Si è compreso che

⁸⁸ Cfr. OIC 25 par. 90, IAS 12 par. 53

l'assenza di una normativa che regoli la sua applicazione deriva solo dall'eventuale complessità collegata al trattamento, infatti sia gli IAS/IFRS che l'OIC la escludono esplicitamente per il momento (in attesa che un altro ordinamento la regolamenti), mentre solo il FRC la riporta lasciando la facoltà della sua applicazione seppur non tratti in modo specifico cosa tenere in considerazione per il calcolo del tasso di sconto. Quindi, con questo scritto si vuole riconfermare l'importanza dell'adozione di nuovi provvedimenti da parte degli organismi addetti all'emanazione dei principi contabili che consenta l'eliminazione di difformità non trascurabili nei bilanci societari derivanti dalla mancata attualizzazione della fiscalità differita.

Bibliografia

M.Comoli, Le imposte differite nel bilancio d'esercizio: profili economico-aziendali e principi di ragioneria, G.Giappichelli editore, 1996

H.Nurmborg, Discounting deferred tax liabilities, in the Accounting Review, 1972

A.Giussani, un nuovo modo di contabilizzare le imposte differite, in Rivista dei Dottori Commercialisti, 1995

F.Crovato, La fiscalità degli IAS, Il Sole 24ore, 2009

V.Grippo, La rilevazione delle imposte differite attive e passive; Euroconference News; 12 aprile 2014

F.Grasso-P.Terrazzi, il bilancio consolidato e le scritture di consolidamento nr. 25, ODCEC di Milano, Direttore responsabile: Patrizia Riva, settembre 2009

F.Giommoni, Partecipazioni al costo ammortizzato: aspetti contabili e fiscali, La rivista delle operazioni straordinarie n. 7/2019

Relazione finanziaria annuale B.F. S.p.A. al 31/12/2022

Relazione finanziaria annuale consolidata B.F. S.p.A. al 31/12/2021

Relazione finanziaria annuale consolidata B.F. S.p.A. al 31/12/2022

Ermenegildo Zegna N.V. Annual report for the year ended December 31, 2022

Decreto-legge 24 giugno 2014 n. 91, Gazzetta Ufficiale (GU)

Decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104, Gazzetta Ufficiale (GU)

Decreto legislativo n. 127 del 1991, Gazzetta Ufficiale (GU)

Decreto legislativo n. 38 del 2005, Gazzetta Ufficiale (GU)

Regolamento CE n 1606/2002

Art. 2423 Codice Civile

Art. 2424 Codice Civile

International Accounting standard (IAS) and International Financial Reporting Standard (IFRS) edizione 2020, Wolters Kluver

International Accounting Standard Board (IASB), IAS 8 Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori

International Accounting Standard Board (IASB), IAS 12 Le imposte sul reddito

International Accounting Standard Board (IASB), IAS 23 Oneri finanziari

International Accounting Standard Board (IASB), IAS 32 Strumenti finanziari: esposizione in bilancio

International Accounting Standard Board (IASB), IAS 36 Riduzioni di valore delle attività

International Accounting Standard Board (IASB), IAS 37 Accantonamenti, passività e attività potenziali

International Accounting Standard Board (IASB), IAS 39 Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione

Standing Interpretation committee (SIC) n. 21 Imposte sul reddito – recupero delle attività rivalutate non ammortizzabili

FASB, SFAS n. 96, Accounting for income taxes, December 1987

Financial Reporting Council (FRC), FRS 19, Deferred Tax, December 2000

AA.VV., International GAAP 2008, Wiley, 2008

Organismo Italiano di Contabilità (OIC), OIC 16 Immobilizzazioni materiali

Organismo Italiano di Contabilità (OIC), OIC 17 Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto

Organismo Italiano di Contabilità (OIC), OIC 19 Debiti

Organismo Italiano di Contabilità (OIC), OIC 24 informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate

Organismo Italiano di Contabilità (OIC), OIC 25 Imposte sul reddito

Organismo Italiano di Contabilità (OIC), OIC 31 Fondi per rischi e oneri e Trattamento di Fine Rapporto

Sitografia

<https://iccivitella.it/imposte-anticipate-e-differite/>

https://www.revisorionline.it/IAS_IFRS/sic21.htm#pro

<https://www.teamsystem.com/magazine/fatturazione-e-normativa/principi-contabili-internazionali/>

<https://ntplusfisco.ilsole24ore.com/art/rivalutazione-anche-bilancio-2021-ma-solo-effetti-civilistici-AESul0F>

https://www.odcec.torino.it/public/convegni/serata_di_aggiornamento_11.11.2020.pdf

<https://www.fiscoetasse.com/approfondimenti/13808-rivalutazione-beni-dimpresa-2020-dl-agosto-le-implicazioni-fiscali.html>

<https://www.tesionline.it/appunti/economia/economia-dei-gruppi/il-bilancio-consolidato/1066/16>

https://viewpoint.pwc.com/dt/us/en/pwc/accounting_guides/income_taxes/income_taxes_16_US/chapter_2/25_discounting.html

<https://www.frc.org.uk/library/standards-codes-policy/accounting-and-reporting/uk-accounting-standards/superseded-accounting-standards/#frs-19-deferred-tax-3bdd8d4a>